

P. C. C. I. C. O. R.

Prot.

5/38 B

NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO

NUNTIA

Directio: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 · 00193 ROMA

Administratio: LIBRERIA EDITRICE VATICANA · CITTA' DEL VATICANO

Semestrale - Spedizione Abb. Postale Gruppo IV · 70%

1989

INDEX

	Pag.
1. Allocuzione del Santo Padre ai Membri della Commissione riuniti in Assemblea Plenaria, nell'udienza del 12 novembre 1988	3
2. Relazione del Vice-Presidente della Commissione alla apertura dell'Assemblea Plenaria dei Membri (3 novembre 1988)	9
3. Resoconto dei lavori dell'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione del 3-14 novembre 1988	20
4. Breve relazione sull'attività della Commissione dal 25 ottobre 1988 al 1° dicembre 1989	78

Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem ducunt ut πηδάλιον, kormčaja, al-huda.

P. C. C. I. C. O. R.
Prot. 5/38 B

NUNTIA

**PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO**

Copyright 1986 - Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici
Orientalis Recognoscendo, Roma

Scuola Tipografica Italo-Orientale «S. Nilo» - 00046 Grottaferrata (Roma)

ALLOCUZIONE DEL SANTO PADRE AI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE RIUNITI IN ASSEMBLEA PLENARIA,
NELL'UDIENZA DEL 12 NOVEMBRE 1988 (AAS 81 [1989] 650-656)

Venerabili Fratelli,

1. Con viva gioia vi rivolgo il mio saluto, venerati Fratelli, che prendete parte all'Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Lo faccio tanto più volentieri in quanto mi vedo circondato dai massimi rappresentanti di quelle Chiese i cui « instituta, ritus liturgicos, traditiones ecclesiasticas atque vitae christianae disciplinam Ecclesia Catholica magni facit », come s'esprime l'importante Decreto Conciliare « Sulle Chiese Orientali Cattoliche ». ¹ In esse, infatti, « utpote veneranda antiquitate praeclaris, elucet ea quae ab Apostolis per Patres est traditio, quaeque partem constituit divinitus revelati indivisi universae Ecclesiae patrimonii ». ² Tali Chiese, benché diversificate tra di loro « ritibus, ut aiunt, nempe liturgia, ecclesiastica disciplina et patrimonio spirituali », ³ formano una « mirabilis communio », di modo che la « varietas in Ecclesia nedum eisdem noceat unitati, eam potius declaret », ⁴ in quanto si tratta di una « in unum conspirans varietas » che « indivisae Ecclesiae Catholicitatem luculentius demonstrat ». ⁵

Tale « varietas » si rispecchia felicemente nel Collegio dei Membri di questa Commissione fin dal suo inizio, per espresso volere di Papa Paolo VI di venerata memoria. E' per me motivo di gioia accogliervi oggi nella mia casa e dare a ciascuno il bacio della pace nella comunione di « un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti ». ⁶

¹ *Orientalium Ecclesiarum*, 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, 3.

⁴ *Ibid.*, 2.

⁵ *Lumen gentium*, 23.

⁶ *Ef* 4, 5.

Il Successore di Pietro, il Vescovo della Chiesa di Roma, che « presiede alla carità », come si esprime sant'Ignazio di Antiochia, si trova con gioia in mezzo a coloro che presiedono le antiche Chiese patriarcali, che la Costituzione *Lumen gentium* presenta in questi termini: « Divina autem Providentia factum est ut variae variis in locis ab Apostolis eorumque successoribus institutae Ecclesiae decursu temporum in plures coaluerint coetus, organice coniunctos, qui, salva fidei unitate et unica constitutione universalis Ecclesiae, gaudent propria disciplina, proprio liturgico usu, theologico spiritualique patrimonio. Inter quas aliquae, notatim antiquae Patriarchales Ecclesiae, veluti matrices fidei, alias pepererunt quasi filias, quibuscum arctiore vinculo caritatis in vita sacramentali atque in mutua iurium et officiorum reverentia ad nostra usque tempora connectuntur ». ⁷

2. Pertanto, mi compiaccio di rinnovare un fraterno e cordiale benvenuto prima di tutto alle loro Beatitudini i Patriarchi qui presenti, all'Arcivescovo Maggiore e poi ai Metropoliti, Arcivescovi e Vescovi, uniti con loro nello stesso Collegio dei Membri di questa Commissione. Nelle loro persone saluto ed abbraccio i fedeli delle Chiese affidate alla loro sollecitudine pastorale.

Saluto altresì i Cardinali e Vescovi di Curia, presenti a questo incontro e li ringrazio per la collaborazione che mi prestano, secondo le rispettive competenze, nel disimpegno della mia responsabilità pastorale verso le Chiese Orientali.

Sono grato dal profondo del cuore a Dio onnipotente, Padre nostro, da cui « discende ogni dono perfetto », per averci concesso di radunarci insieme nel nome di Nostro Signore Gesù Cristo e sotto la protezione della « Theotokos », la Beatissima Vergine Maria.

Devo sottolineare che gli ultimi passi decisivi per la convocazione di questa Assemblea sono stati fatti sotto la speciale protezione di Maria Santissima durante l'Anno Mariano. Mi ricordo che nel ricevere, il giorno 29 gennaio di quest'anno, il Vice Presidente della Commissione, Monsignor Emilio Eid e il Segretario di essa, P. Ivan Zuzek, S.I., dissi che la futura Assemblea Plenaria dei Membri di questa Commissione, pur riunendosi ad Anno Mariano ormai concluso, si sarebbe potuta considerare come una continuazione di esso. La « Theotokos » stessa presieda questa Assemblea con la sua materna presenza, come avvenne nel Cenacolo, nel giorno di Pentecoste. Tutto si faccia sotto il suo materno sguardo, sotto la sua guida e protezione.

⁷ *Lumen gentium*, 23.

Le lodi innalzate alla nostra Madre celeste durante l'Anno Mariano qui a Roma nei riti orientali di tutte le cinque tradizioni — Alessandrina, Antiochena, Armena, Caldea e Costantinopolitana — siano propiziatrici per la buona riuscita dei vostri lavori. Sei volte, durante tale Anno, ci siamo raccolti in devota preghiera con molti di voi dinanzi alla icona della Madre di Dio e sono stati momenti indimenticabili di grande consolazione.

3. La regolamentazione della disciplina canonica ha sempre suscitato la costante cura della Chiesa, fin dai primi Concili ecumenici tenuti in Oriente.

Quando si intensificarono i contatti con le venerate Chiese orientali nella piena comunione con la Sede Apostolica Romana, divenne anche più intensa la sollecitudine per una codificazione relativa alle singole Chiese orientali.

Fu a partire dal Concilio Vaticano I che si pensò ad una codificazione canonica comune. Allora, oltre alle suppliche esplicite di avere un Codice per tutta la Chiesa latina, come consta dalla « Praefatio » del « Codex Iuris Canonici » promulgato nel 1917, furono espressi anche i primi voti di avere un Codice di Diritto Canonico per le Chiese orientali, « un codice autorevole, completo e generale ». ⁸

Da allora sono passati quasi 120 anni e molte furono le vicissitudini e difficoltà che si dovettero superare per avviare e far progredire i lavori di redazione del desiderato Codice comune a tutte le Chiese orientali. La celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, con la grandiosa opera di aggiornamento di tutta la disciplina canonica della Chiesa che l'accompagnò, impose una nuova pausa di riflessione. A Concilio concluso, il mio predecessore di beata memoria Paolo VI, istituì l'attuale Commissione nel 1972 con il compito di preparare « la riforma del "Codex Iuris Canonici Orientalis" sia nelle parti già pubblicate... sia nelle restanti parti, già ultimate, ma non ancora pubblicate », come fu comunicato al Cardinale Presidente della Commissione il 10 giugno dello stesso anno. Il medesimo Pontefice volle sottolineare il carattere orientale della Commissione nella sua Allocuzione alla prima Assemblea Plenaria, il 18 marzo 1974, con le seguenti parole: « Constitutio autem ac forma huius Nostrae Commissionis in tuto ponit, quantum fieri potest, eius orientalem indolem, cum ex Ecclesiarum multiplicitate constet eodemque tempore manifesto confirmat cupere Nos ut Orientales ipsi Codicem conficiant: qui Codex ad eam caritatem perducet, qua fiet ut in hodierno mundo magis magisque ipsorum Ecclesiae floreat et novo robore apostolico concreditum sibi munus absolvant ». ⁹

⁸ *Congressus VI Commissionis orientalis*, 4 Decembris 1868: *Mansi*, t. 49, col. 1012.

⁹ *AAS* 66 (1974) 246-247.

Nella stessa Allocuzione di Paolo VI furono autorevolmente delineate le linee maestre da seguire nell'arduo lavoro di aggiornamento della disciplina canonica orientale, tuttora valide come « Magna Charta » della Commissione. Tra le massime espresse da Paolo VI voglio riferirmi in particolare a quanto fu detto circa la « duplex cura, servandae scilicet congruentiae sive cum Concilio Vaticano II sive cum Orientis traditione », di modo che la revisione del Codice orientale venisse fatta « secundum mentem Patrum Concilii Vaticani II atque germanam orientalem traditionem ». Con queste parole furono chiaramente definite le competenze della Commissione che, nel suo lavoro, doveva attenersi a quanto stabilito dal Concilio Vaticano II e nel contempo alle genuine tradizioni orientali, che lo stesso Concilio voleva « salvae et integrae », ¹⁰ ammettendo solo i cambiamenti necessari « ratione proprii et organici progressus » ¹¹ delle Chiese orientali.

In particolare per quanto riguarda gli « iura et privilegia » dei Patriarchi, è necessario tenere presente che il Concilio Vaticano II vuole che essi « instaurentur iuxta antiquas traditiones uniuscuiusque Ecclesiae et Synodorum Oecumenicarum decreta », richiamandosi in una apposita nota a vari Concili ecumenici, ad iniziare dal can. 6 del primo Concilio di Nicea e dichiarando che questi « iura et privilegia sunt illa, quae tempore unionis Orientis et Occidentis vigerunt, etsi ad hodiernas condiciones aliquantum aptanda sint ». ¹² Pertanto, anche in questa Assemblea Plenaria, nel vagliare le singole proposte è doveroso attenersi ai dettami dei Concili Ecumenici, specialmente del Concilio Vaticano II, in primo luogo a quanto esso ha espressamente sancito nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, nel decreto *Unitatis redintegratio* e nel decreto *Orientalium Ecclesiarum*.

In altra materia particolarmente attuale, cioè quella dei diritti dei coniugi, i Padri non mancheranno di considerare l'opportunità di dare il giusto rilievo al principio evangelico della « reciproca sottomissione dei coniugi nel timore di Cristo », in modo che tale principio, anche grazie ad un'appropriata legislazione, riesca a « farsi strada nei cuori, nelle coscienze, nel comportamento e nei costumi ». ¹³

4. Quando, all'inizio del mio ministero sulla Cattedra di Pietro, visitai gli uffici della Commissione e fui informato da Monsignor Miroslav Marusyn, allora Vice Presidente, circa lo svolgimento dei lavori della Commissione, mi

¹⁰ *Orientalium Ecclesiarum*, 2.

¹¹ *Ibid.*, 6.

¹² *Ibid.*, 9.

¹³ Lett. Ap. *Mulieris dignitatem*, 24, 4.

rallegrai profondamente del progresso fatto. Si era allora alla fine della cosiddetta prima fase dei lavori relativa alla stesura degli schemi delle varie sezioni del progettato Codice, la fase indubbiamente più difficile, in cui si impegnarono, con generosa dedizione, i diversi « Coetus studiorum » costituiti dai Consultori della Commissione. In seguito, nella seconda fase dei lavori, la cosiddetta « denua recognitio » dei primi schemi, tutta la Gerarchia delle Chiese orientali diede la sua efficace collaborazione, insieme con altri Organi di Consultazione, tra i quali i Dicasteri della Curia Romana, le Unioni dei Superiori Religiosi, le Università ecclesiastiche di Roma ed alcune altre che hanno cattedre o settori specializzati di teologia e di diritto canonico orientale. A tutti va un contributo di meritata riconoscenza.

E' inoltre gradito constatare che quanto si è detto per il « Codex Iuris Canonici » della Chiesa latina alla sua promulgazione, si sta verificando per il Codice Orientale, cioè che esso si sta elaborando in « spiritu insigniter collegiali » e in modo palese a tutti con la pubblicazione dei singoli schemi nel periodico della Commissione, *Nuntia*.

Promulgato il « Codex Iuris Canonici » per la Chiesa latina all'inizio del 1983, si è fatta sempre più pressante la necessità di completare l'aggiornamento della disciplina canonica della Chiesa universale. A questo fine si sono fatti appropriati passi per dare un impulso particolare ai lavori della Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale e di quella incaricata della revisione della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, riguardante la Curia Romana.

Con la promulgazione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, il giorno 28 giugno di quest'anno, è terminato il lavoro di quest'ultima Commissione, a completamento non solo del « Codex Iuris Canonici » della Chiesa latina, ma anche del Codice delle Chiese orientali, in quanto si tratta di una legge riguardante la Chiesa universale. E' naturale quindi che questa Costituzione Apostolica venga pubblicata nelle edizioni ufficiali di entrambi i Codici.

Per quanto riguarda il Codice orientale, tuttavia, non si è ancora arrivati in porto. E' però necessario che la Chiesa universale respiri pienamente con « entrambi i polmoni », di Oriente e d'Occidente, e viva tutta intera nella « tranquillitas ordinis » e che anche le Chiese orientali abbiano un Codice che « talem gignat ordinem in ecclesiali societate, qui, praecipuas tribuens partes amoris, gratiae atque charismatibus, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita ecclesialis societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent », come ho scritto nel promulgare il « Codex Iuris Canonici » per la Chiesa latina.

Per dare un maggiore impulso ai lavori della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, ho voluto esprimere, nell'Allocuzione conclusiva della Seconda Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985, l'auspicio « celeriter perficiendi Codicem Iuris Canonici pro Ecclesiis Orientalibus secundum traditionem earundem Ecclesiarum et normas Concilii Vaticani II ». ¹⁴ Allo stesso fine e per mettere in rilievo l'importanza del nuovo Codice per la vita e la missione delle Chiese Orientali, nell'Allocuzione alla Curia Romana del 28 giugno 1986, ho indicato come uno dei tre compiti specifici prioritari quello che « in un tempo abbastanza breve sia dato alle venerate Chiese d'Oriente un Codice nel quale possano riconoscere non solo le loro tradizioni e discipline, ma anche e soprattutto il loro ruolo e la loro missione nel futuro della Chiesa Universale e nell'ampliamento della dimensione del Regno di Cristo Pantocrator ». ¹⁵

Ho rilevato con piacere la prontezza della Commissione a rispondere a questo appello, quando mi è stato consegnato, il 30 ottobre 1986, da Monsignor Emilio Eid, Vice Presidente della Commissione, lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » con la preghiera di poterlo inviare, come prescritto dall'*iter* della Commissione, al vostro esame, Membri della Commissione, possibilmente con la data del 17 ottobre, festa di sant'Ignazio, Vescovo di Antiochia e Padre della Chiesa. Volentieri ho dato il mio assenso ad entrambi i desideri. Mi sono ancor più compiaciuto quando ho appreso nell'udienza concessa al Vice Presidente e al Segretario della Commissione il 29 gennaio di quest'anno, che, essendo state ricevute le vostre osservazioni allo Schema ed essendo state vagliate da un apposito « Coetus de expensione observationum », si era pronti per procedere alla convocazione di questa Assemblea Plenaria e che vi era una fondata speranza che il compito affidato alla Commissione potesse essere assolto definitivamente col presentarmi un « Codex » sotto ogni aspetto degno di essere promulgato come Codice Comune di tutte le Chiese Orientali Cattoliche, « vehiculum caritatis » per la « salus animarum » di tutti i fedeli appartenenti a tali Chiese.

Con questo auspicio e affidando di nuovo i lavori di questa Assemblea alla Beatissima Vergine Maria, la « Theotokos », Madre di Dio e Madre nostra, vi invito a procedere nel cammino tracciato « in nomine Domini » e con la mia Benedizione.

¹⁴ AAS 78 (1986) 435

¹⁵ AAS 79 (1987) 196

RELAZIONE DEL VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ALL'APERTURA DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEI MEMBRI
(3 NOVEMBRE 1988)

Venerabili Padri,

Mi è sommamente gradito e di grande onore dare un cordiale benvenuto alle Vostre Beatitudini, alle Vostre Eminenze Reverendissime e alle Vostre Eccellenze Reverendissime, benevolmente convenute a questa Assemblea Plenaria per completare l'opera, da Voi finora largamente assecondata e preparata, di Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale.

Spetta infatti a Voi, Venerabili Padri Membri della Commissione, stabilire ed approvare lo Schema definitivo di questo Codice, da presentare al Sommo Pontefice per la promulgazione, nel modo e nel tempo che Sua Santità giudicherà opportuni.

Pertanto mi preme di presentare alla vostra benevola attenzione lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » proposto alle deliberazioni di questa Assemblea Plenaria, insieme alle vostre « Osservazioni » sullo Schema medesimo con le « Risposte » del « Coetus de expensione observationum ». Sono altresì sottoposti alla Vostra considerazione alcuni emendamenti « ex officio » emersi durante i lavori del « Coetus de coordinatione » e un fascicolo di emendamenti di natura redazionale proposti dal medesimo « Coetus ».

Occorre perciò tracciare brevemente:

- I. - *l'iter del lavoro* che ha preparato lo Schema del Codice,
- II. - le *direttive ed i principi* che hanno guidato tale lavoro,
- III. - *l'evoluzione della elaborazione* dello Schema del Codice,
- IV. - *presentare* lo Schema del Codice, segnalando qualche rilevante *questione* sia di sostanza che di forma,
- V. - indicare infine alcune *caratteristiche* dello Schema del Codice che dimostrano la sua importanza e l'urgenza della sua pubblicazione.

I. - *Iter del Lavoro*

La codificazione di un Diritto canonico completo e comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, cominciò con il « Consiglio di Presidenza »

istituito, il 3 agosto 1927 da Pio XI e da lui presieduto, e proseguì, il 23 novembre 1929, con la « Commissione Cardinalizia per i lavori preparatori della codificazione orientale », presieduta dal Cardinale Pietro Gasparri, e poi con la « Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale », creata dal medesimo Pontefice il 17 luglio 1935.

Questa Commissione presentò, nel marzo 1948, al Santo Padre « ad promulgationem » uno schema completo del « Codex Iuris Canonici Orientalis ». Pio XII ne promulgò alcune parti con quattro « Motu proprio » successivi: « Crebrae allatae sunt » nel 1949; « Sollicitudinem Nostram » nel 1950; « Postquam Apostolicis Litteris » nel 1952; « Cleri sanctitati » nel 1957.

Giovanni XXIII però espresse il proposito di fare l'aggiornamento di tutta la disciplina canonica della Chiesa alla luce delle deliberazioni del Concilio Vaticano II e di « adattare il Codice di Diritto Canonico alle necessità del mondo contemporaneo e di elaborare un nuovo Codice del medesimo genere per le Chiese di rito orientale » (Lett. Enciclic. « Ad Petri cathedram », ASS 51 [1959] 498).

A tal fine Paolo VI ha istituito, nel giugno 1972, questa Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale con il compito di « preparare, alla luce soprattutto dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la riforma del "Codex Iuris Canonici Orientalis", sia nelle parti già pubblicate con i quattro "Motu proprio" sia nelle restanti parti già ultimate, ma non ancora pubblicate » (Lettera di istituzione, *Nuntia* 1, p. 11).

Tale riforma del Codice orientale è, in realtà, una vera elaborazione di un nuovo Codice completo e comune a tutte le Chiese orientali cattoliche.

II. - *Direttive e principi fondamentali*

La Commissione ha condotto questo lavoro di preparazione del Codice secondo l'iter e le direttive determinati dal Supremo Legislatore della Chiesa.

Le direttive ed i principi che hanno guidato i lavori e portato alla stesura attuale dello Schema del Codice, sono attinti principalmente ai documenti del Concilio Vaticano II, all'Allocuzione di Paolo VI del 18 marzo 1974 pronunciata all'inaugurazione ufficiale dei lavori della Commissione, e ai « Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale », che furono approvati dai Membri della Commissione riunitasi nella sua prima Assemblea Plenaria dal 18 al 23 marzo 1974.

1. - La codificazione canonica orientale, pur tenendo conto della stretta interdipendenza tra i vari documenti del Concilio, è però particolar-

mente interessata dai tre seguenti documenti conciliari: La Costituzione dogmatica sulla Chiesa (« Lumen gentium »), il Decreto sulle Chiese orientali cattoliche (« Orientalium Ecclesiarum »), e il Decreto sull'Ecumenismo (« Unitatis redintegratio »), pubblicati insieme, fatto significativo da segnalare; il 21 novembre 1964, memoria della Presentazione di Maria Santissima, Madre della Chiesa.

Infatti le disposizioni positive contenute nel Decreto « Orientalium Ecclesiarum », in relazione con gli altri due suddetti documenti conciliari, permetteranno al nuovo Codice orientale che le avrà adottate, di manifestare concretamente il mistero della Chiesa nella sua unità con le legittime diversità delle Chiese particolari, e di realizzare una sincera apertura ecumenica specialmente nei riguardi dei fratelli orientali non cattolici.

2. - La summenzionata Allocuzione-programma di Paolo VI del 18 marzo 1974 insistette, per la riforma del Codice orientale, su un duplice principio: rinnovamento e fedeltà nel vincolo dell'unità, e su una duplice fedeltà: fedeltà alle genuine tradizioni orientali affinché « proprius Orientis vultus servaretur » con il nuovo Codice, e fedeltà allo spirito e alle direttive del Concilio Vaticano II « ad vitam christianam restaurandam ».

Il Sommo Pontefice infatti intendeva che il nuovo Codice, « dum integra servat, quae potissima ac venerabilia sunt, simul etiam hodiernae vitae postulatis respondeat ac veris aptari valeat condicionibus singulorum populorum, quae celerrime continenterque mutantur ». Perciò Sua Santità proponeva delle precise direttive: « Id enim postulat, ut quaecumque sunt caduca ac superflua in antea latarum legum regione, inde tollantur; ut dum in earum locum aliae novaeque substituuntur id a vobis exquiratur quod reapse melius est, potius quam id quod est novum; ut denique in novis afferendis caveatur, ne haud satis habeatur aut omnino praetermittatur ratio patri-monii traditi. Quaelibet enim renovatio semper cohaerentiam et concordiam cum sana traditione prae se ferre debet, ita ut novae normae appareant non quasi corpus extraneum violenter defixum in ecclesiastica compagine, sed a normis iam exstantibus quasi sua sponte efflorescant » (ASS 54 [1974] 246).

3. - Quanto ai « Principi direttivi » approvati dai Membri della Commissione nella sua prima Assemblea Plenaria, essi si ispirano fedelmente alle norme del Concilio contenute particolarmente nel Decreto « Orientalium Ecclesiarum » e all'Allocuzione-programma di Paolo VI.

Il primo principio sottolinea l'importanza di un « Codice unico comune a tutte le Chiese orientali cattoliche », che manifesti meglio l'unione delle Chiese orientali e faciliti l'opera della pastorale d'insieme, pure nel

rispetto delle legittime diversità di diritto particolare proprio alle singole Chiese.

Il « carattere orientale » del Codice delle Chiese orientali, è messo in rilievo per coerenza con la sua natura propria e per fedeltà alle norme espresse dal Concilio che « dichiara solennemente che le Chiese d'Oriente, come anche d'Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari » (OE, n. 5).

La composizione stessa della Commissione, a larghissima rappresentanza di Membri e Consultori orientali, manifesta la volontà del Sommo Pontefice di affidare agli Orientali il compito di elaborare il nuovo Codice: « ut Orientales ipsi Codicem conficiant » (ASS 66 [1974] 246). Gli Eminentissimi Signori Cardinali di rito latino, Membri di questa Pontificia Commissione, sono stretti collaboratori del Sommo Pontefice e presiedono dicasteri della Curia Romana che si occupano anche delle Chiese orientali e le arricchiscono della loro fraterna solidarietà ed alta saggezza, mentre condividono con i Pastori delle medesime Chiese, nell'ambito di questa Commissione, la sollecitudine per la Chiesa universale.

Altri principi direttivi insistono sul carattere ecumenico, giuridico e pastorale del futuro Codice, o riguardano la partecipazione dei laici alla vita della Chiesa, la piena salvaguardia dei diritti personali, la revisione del diritto penale. E' segnalata anche l'importanza di una giusta applicazione del principio di sussidiarietà in Oriente, data la struttura particolare delle Chiese i cui Capi partecipano del potere sopra-episcopale del Sommo Pontefice.

Le direttive ed i principi fondamentali che hanno guidato finora i lavori della Commissione, conservano tutto il loro valore in questa istanza solenne dell'Assemblea Plenaria della Commissione medesima.

III. - *Evoluzione della elaborazione dello Schema*

Tali lavori si sono sviluppati finora per sedici anni di indefessa collaborazione dei vari componenti della Commissione, in diverse fasi successive.

1. - Il primo progetto del Codice fu diviso in diverse parti, che furono affidate a nove gruppi di studio sotto il controllo di un « Coetus Centralis ». In questa fase, si fece lo studio appropriato delle genuine fonti giuridiche delle Chiese orientali, dei documenti del Concilio Vaticano II, della disciplina canonica vigente e delle condizioni attuali di vita dei fedeli delle Chiese orientali. Questa fase, iniziata immediatamente dopo la riunione plenaria dei Membri della Commissione del Marzo 1974, si concluse con la riunione del « Coetus Centralis » dell'aprile 1980. Allora gli Schemi, dopo

una prima visione da parte dell'Autorità superiore e secondo l'iter prescritto dalla medesima Autorità, furono inviati agli Organi di consultazione.

2. - La « *denua recognitio* » degli Schemi trasmessi agli Organi di consultazione venne fatta, secondo le osservazioni comunicate da questi Organi, da gruppi di studio composti appositamente da esperti scelti in grande maggioranza tra i Consultori della Commissione, ma anche da altri specialisti in certe materie.

L'ampio lavoro di consultazione fu realizzato con l'effettiva ed ammirabile collaborazione di tutta la Gerarchia delle Chiese orientali e da altri Organi di consultazione, tra i quali i Dicasteri della Curia Romana, le Unioni dei Superiori Generali dei Religiosi, le Università ecclesiastiche di Roma ed alcune altre che hanno cattedre o settori di studio specializzati di teologia e di diritto canonico orientali.

A questa edificante collaborazione degli Organi di consultazione, i vari gruppi di studio convocati per esaminare le osservazioni corrispondevano con uguale disponibilità di collaborazione, favorendo piuttosto le osservazioni che non il testo degli Schemi formulato in precedenza.

Questi Schemi erano otto.

- 1°) Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis.
- 2°) Schema canonum de monachis ceterisque religiosis necnon de sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae.
- 3°) Schema canonum de evangelizatione gentium, magisterio ecclesiastico et oecumenismo.
- 4°) Schema canonum de normis generalibus et de bonis Ecclesiae temporalibus.
- 5°) Schema canonum de sanctionibus poenalibus in Ecclesia.
- 6°) Schema canonum de clericis et laicis.
- 7°) Schema canonum de tutela iurium seu de processibus.
- 8°) Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium.

Per ogni singolo Schema, la procedura di revisione consisteva nel trasmetterlo agli Organi di consultazione con l'indicazione del tempo utile per le risposte, pubblicarlo nel bollettino della Commissione « *Nuntia* », effettuare la « *denua recognitio* » nel gruppo di studio convocato « *ad hoc* » e infine pubblicare in « *Nuntia* » una relazione della avvenuta « *denua recognitio* ».

La fase della « *denua recognitio* », iniziata nel giugno 1981 con lo « *Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis* », si protrasse

fino al febbraio 1986 e si concluse con la « *denua recognitio* » dello « *Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium* ».

Di ogni singolo passo dell'iter del lavoro della Commissione fino alla stesura dello « *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* », è stata data la massima possibilità di un'adeguata informazione agli studiosi ed operatori di diritto canonico, attraverso il bollettino « *Nuntia* », con animo aperto ad ogni utile suggerimento e in spirito di servizio e di allargata collaborazione.

3. La terza fase di preparazione dello Schema del Codice fu affidata al « *Coetus de coordinatione* » presieduto dal Vice-Presidente della Commissione e composto, oltre che dal Segretario, da quattro Consultori, esperti in diritto canonico orientale e latino e in lingua latina.

Si trattava di comporre in uno Schema unico tutti gli Schemi delle differenti parti del Codice elaborate dai vari gruppi di studio, a volte con criteri diversi di composizione e di formulazione. Presto si rivelò indispensabile un lavoro di coordinazione dell'intero Schema del Codice.

Era infatti necessario dare a questo Schema certe caratteristiche richieste in una opera legislativa completa ed unitaria, cioè:

— una unità interna logica e una coerenza organica completa, eliminando eventuali contraddizioni e incongruenze fra i diversi canoni del Codice, e togliendo inutili ripetizioni;

— una completa uniformità e una precisa univocità dei termini giuridici per rendere il testo semplice, chiaro e, per quanto possibile, immune da oscurità ed ambiguità;

— una rigorosa esattezza di tutti i rinvii che figuravano nei canoni;

— una corretta uniformità di lingua, di stile, di ortografia, di punteggiatura e un congruente uso del congiuntivo e delle maiuscole e minuscole;

— una logica sistematica dei titoli e dei singoli canoni nei vari capitoli e articoli del Codice.

Tale arduo e delicato lavoro di coordinazione, di coerente unificazione, di precisione e di rifinitura, intendeva perfezionare la redazione formale dello Schema del Codice senza alterarne in nessun modo la sostanza. Esso ebbe inizio nel mese di aprile 1984 e si protrasse fino alla stampa dello « *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* » nel luglio 1986, incrociandosi alquanto, a buon fine ed effetto, con la « *denua recognitio* » dello « *Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium* » inviato agli Organi di consultazione nel mese di ottobre 1984.

Il « *Coetus de coordinatione* » continuerà la sua opera fino alla stesura dello Schema definitivo da presentare al Sommo Pontefice per la promulgazione.

4. Precisamente con l'esame dello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » da parte Vostra, Venerabili Padri Membri della Commissione, ha avuto inizio la fase più importante della Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale prima della sua promulgazione.

Questo Schema, con il beneplacito del Sommo Pontefice, è stato inviato al Vostro esame, in data 17 ottobre 1986, festa di Sant'Ignazio di Antiochia.

Le Vostre osservazioni scritte, raccolte e debitamente ordinate, sono state attentamente esaminate da un apposito « Coetus de expansione observationum », presieduto dal Vice-Presidente della Commissione e composto, oltre che dal Segretario, da sette consultori, esperti in diritto canonico, orientale e latino. Questo « Coetus » ha concluso il suo lavoro collegiale di 126 ore complessive con le « Risposte alle osservazioni » raccolte nel documento « Sommario delle osservazioni dei Membri della Commissione » allo "Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis" del 1986 con le risposte del « coetus de expansione observationum ».

Lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis », insieme alle « Risposte alle osservazioni », viene sottoposto alle deliberazioni di questa Assemblea Plenaria.

IV. *Presentazione dello Schema*

A questo punto conviene considerare come si presenta questo Schema del Codice in relazione ai « Principi direttivi » stabiliti dai Membri della Commissione nella sua prima Assemblea Plenaria, e specialmente alle sopra indicate direttive fondamentali tracciate dal Supremo Legislatore della Chiesa affinché le Chiese orientali cattoliche, con il nuovo Codice, « floreat et novo robore apostolico concreditum sibi munus absolvant » (OE, n. 1).

Ci si permette di notare che tali direttive e principi sono stati fedelmente seguiti da tutti i gruppi di studio e richiamati con costante cura dalla Presidenza e dalla Segreteria della Commissione. Vi è perciò motivo di ritenere che lo Schema del Codice orientale ora sottoposto alle deliberazioni di questa Assemblea, sia fedele alle norme del Concilio Vaticano II e alle genuine tradizioni orientali, alle direttive tracciate dal Sommo Pontefice e ai principi approvati da questo Collegio nella sua prima Assemblea Plenaria.

Conviene dunque segnalare, in tal senso, qualche rilevante questione, sia di sostanza che di forma.

1. Lo Schema attuale del Codice, nella sua unicità e unità, rispetta lo stato di « sui iuris » di tutte le Chiese orientali e salvaguarda le legittime diversità di diritto particolare proprio alle singole Chiese. Ciò spiega i numerosissimi riferimenti al diritto particolare, esistente o da stabilire.

Inoltre, il nuovo Codice, comune a ventuno Chiese orientali cattoliche, avrà un grande valore esemplare di universalità, avendo assunto i canoni relativi al Romano Pontefice, al Collegio episcopale e ai diritti e doveri di tutti i fedeli cristiani, i quali canoni erano stati elaborati da un « Coetus mixtus » composto da Consultori di entrambe le Commissioni di revisione dei Codici latino e orientale e facevano parte dello Schema della « Lex Ecclesiae fundamentalis ».

2. Immediatamente dopo il Sommo Pontificato e in partecipazione ecclesiastica al suo potere sopra-episcopale, si colloca la figura giuridica del Patriarca, che costituisce « la nota caratteristica principale dell'organizzazione ecclesiastica orientale » (ASS 49 [1957] 435).

Il gruppo di studio più cospicuo, convocato per la « denua recognito » dello « Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium », aveva fra i suoi componenti dei Vescovi rappresentanti tutti i Patriarcati. Questo gruppo, a partire dalle diverse tendenze manifestatesi nelle osservazioni degli Organi di consultazione, si è adoperato a stabilire, fra il duplice potere del Patriarca, personale e collegiale, un giusto equilibrio, vale a dire:

— da una parte, garantire al Patriarca un potere personale efficace, come segno e fattore di unità nel governo della sua Chiesa,

— dall'altra parte, assicurare un potere sinodale effettivo, per rispetto all'autorità episcopale di diritto divino, e per realizzare un vero potere patriarcale collegiale.

Così si dà un contenuto positivo coerente al potere del Patriarca come « Pater et Caput » della sua Chiesa nel governarla in un armonico equilibrio e senso di responsabilità compartecipata con i suoi Vescovi.

3. Riguardo ai laici e ai membri degli istituti di vita consacrata, lo Schema del Codice, conformemente alle tradizioni delle Chiese orientali, ritiene una chiara distinzione fra chierici (can. 321), religiosi (can. 408) e laici (can. 397). Ciò d'altronde concorda con la distinzione descrittiva fatta dalla Costituzione « Lumen gentium » nel capitolo IV sui laici (LG, n. 31).

4. Circa la disposizione sistematica formale dello Schema del Codice in « titoli » anziché in « libri » come il Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina, conviene rilevare brevemente quanto segue.

La divisione in titoli è stata favorita dai Sommi Pontefici dall'inizio della codificazione orientale e anche formalmente accettata in varie Udienze che « de more » venivano concesse in seguito alle Riunioni Plenarie dei Membri della precedente Commissione.

Così, Pio XI, nell'Udienza dell'8 febbraio 1937 relativa alla IV Plenaria, decise esplicitamente che si adottasse per il « Codex Iuris Canonici Orientalis » l'ordine che « è in piena armonia con le tradizioni e con i desideri orientali, e quindi la divisione in titoli » (XIV o più).

Pio XII, nell'Udienza del 31 ottobre 1941, approvando le decisioni della XXI Plenaria, accettò un Indice del « Codex Iuris Canonici Orientalis » diviso in 24 titoli. Lo stesso Pontefice, nell'Udienza del 26 dicembre 1945, approvò le decisioni della XXII Plenaria riguardanti l'ordine sistematico del « Codex Iuris Canonici Orientalis » diviso in 24 titoli e dispose al riguardo varie dettagliate modifiche nell'ordine di questi titoli.

Occorre poi sottolineare che il « Codex Iuris Canonici Orientalis », la cui revisione fu affidata da Paolo VI a questa Commissione, era diviso in 24 titoli, e che la Commissione è sempre stata concorde nel mantenere la divisione in titoli.

Si nota infine che nell'inviare per esame lo « Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium », si è attirata l'attenzione degli Organi di consultazione sulla disposizione dell'intera materia del Codice orientale (*Nuntia* 19, p. 3), e che non è stata fatta nessuna obiezione al riguardo. Si ritiene dunque valida ed opportuna la disposizione in titoli dell'intero Codice orientale.

V. *Caratteristiche e importanza del futuro Codice Orientale*

Lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » come si presenta, potrà essere ancora migliorato dagli emendamenti che saranno da Voi, Venerabili Padri, approvati per stabilire lo Schema definitivo da presentare al Sommo Pontefice per la promulgazione.

Sarà questo un evento storico straordinario, di grande importanza per le Chiese orientali medesime, per tutta la Chiesa cattolica, per la causa dell'unione dei cristiani e per il ministero apostolico della Chiesa.

1. Per le Chiese orientali stesse, il nuovo Codice darà un nuovo impulso pastorale moderato dal diritto, manifesterà meglio l'unione di queste Chiese, e potrà facilitare l'opera della pastorale d'insieme, pure nella salvaguardia delle legittime diversità di diritto particolare proprio alle singole Chiese.

2. In seno alla Chiesa cattolica, il Codice orientale avrà, per tutti i fedeli orientali cattolici ovunque si trovino nel mondo, la medesima universalità formale di valore normativo, che ha il Codice latino per la Chiesa latina.

Pertanto, essendo il diritto espressione e norma di vita, il Codice orientale manifesterà di fatto, oltre che di diritto, la cattolicità della Chiesa.

3. E' sottolineato il carattere ecumenico del Codice orientale per realizzare l'auspicio del Concilio che le Chiese orientali cattoliche « fioriscano ed assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata » per quanto riguarda sia il bene delle anime, sia « lo speciale compito di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali » (OE, n. 1).

4. Il carattere apostolico missionario del Codice orientale, basato sulla tradizione apostolica delle Chiese orientali che è patrimonio della Chiesa universale (OE, 1), può avere la sua efficacia pastorale di evangelizzazione in virtù della connaturale cultura delle Chiese orientali in relazione ai popoli non cristiani e non credenti con cui esse convivono.

VI. *Ringraziamenti*

Ecco lo Schema del Codice di Diritto Canonico Orientale, frutto di 16 anni di indefesso lavoro, particolarmente da parte Vostra, Venerabili Membri della Commissione, con la più ampia consultazione dell'intero Episcopato delle Chiese orientali ora qui altamente rappresentato, e di altri Organi di consultazione, tra i quali vanno ricordati in primo luogo i Dicasteri della Curia Romana, particolarmente quelli che hanno una specifica relazione di ufficio con le Chiese orientali e che sono qui degnamente rappresentati dalle loro Eminenze Reverendissime i Capi Dicasteri.

Grazia di cuore, Venerabili Padri, per l'ammirevole collaborazione in tutto questo lavoro e per la premura con cui siete convenuti a questa Assemblea, nonostante i gravi impegni pastorali o di ufficio, e, per molti, le non poche difficoltà di viaggio.

La nostra profonda e filiale gratitudine va particolarmente al nostro amato Santo Padre, Giovanni Paolo II, che, con paterna sollecitudine, ha sempre seguito, incoraggiato, benedetto e guidato il lavoro della Commissione, sia nelle private udienze a noi concesse sia nelle pubbliche istanze.

Mi preme ora ricordare le parole del Santo Padre al Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985, e alla Curia Romana alla vigilia della Festa dei Santi Pietro e Paolo dell'anno 1986.

Nella Sua Allocuzione del 7 dicembre 1985, il Santo Padre, tra le « *preziosas suggestiones* » del Sinodo, ha voluto « *extollere peculiari modo... desiderium... celeriter perficiendi Codicem Iuris Canonici pro Ecclesiis Orientalibus secundum traditionem earumdem Ecclesiarum et normas Concilii Vaticani II* » (AAS 78 [1986] 435).

Il Sommo Pontefice, nell'Allocuzione del 28 giugno 1986, ribadisce l'urgenza della pubblicazione del Codice orientale, allargando con esso la missione delle Chiese orientali alle dimensioni della Chiesa universale: « Per quanto riguarda il Codice di Diritto Canonico Orientale, l'apposita Commissione sta lavorando perché in un tempo abbastanza breve sia dato alle venerate Chiese d'Oriente un Codice, nel quale esse possono riconoscere non solo le loro tradizioni e discipline, ma anche e soprattutto il loro ruolo e la loro missione nel futuro della Chiesa Universale e nell'ampliamento della dimensione del Regno di Cristo *Pantocrator* » (AAS 79 [1987] 196).

Questo augusto auspicio diventa nostro e lo affidiamo al Sacro Cuore di Gesù Cristo Salvatore per le mani di Maria Vergine, Madre di Dio e Madre della Chiesa.

+ EMILIO EID
Vice-Presidente

RESOCONTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DEI
MEMBRI DELLA COMMISSIONE

3-14 novembre 1988

La decisione di convocare l'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione, dei cui lavori si dà il presente resoconto, fu presa da Sua Santità Giovanni Paolo II nell'udienza concessa al Vice Presidente, Monsignor Emilio Eid, e al Segretario, P. Ivan Žužek S.J., il 29 gennaio 1988. In questa udienza il Santo Padre fu ampiamente informato sui lavori della Commissione ed in modo particolare circa le osservazioni fatte dai Membri allo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » che era stato loro inviato il 17 ottobre 1986, festa di S. Ignazio di Antiochia. Il Santo Padre fu anche edotto circa l'operato dell'apposito « Coetus de expansione observationum » che aveva vagliato le predette osservazioni e preparato un documento da sottoporsi allo esame e alle delibere dell'Assemblea Plenaria.

Il vaglio delle osservazioni faceva ben sperare che l'Assemblea Plenaria avrebbe potuto presentare al Santo Padre un progetto di Codice, corrispondente alle genuine tradizioni orientali e alle direttive del Concilio Vaticano II.

Conformemente alla decisione papale furono inviate ai singoli Membri, nelle rispettive date del 24 marzo e del 7 aprile 1988, le due seguenti lettere, opportunamente adattate ai titoli e alle dignità dei destinatari:

Beatitudine

24 marzo 1988

Mi è sommamente gradito comunicare a Vostra Beatitudine che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha approvato che l'Assemblea Plenaria di questa Pontificia Commissione sia convocata per il periodo compreso tra il 3 e il 15 novembre p.v. circa, secondo le esigenze delle deliberazioni necessarie per stabilire lo Schema definitivo del Codice di Diritto Canonico Orientale da presentare al Sommo Pontefice per la promulgazione, ormai attesa da tutte le Chiese Orientali.

Pertanto Vostra Beatitudine è convocata a questa Riunione Plenaria.

Tra breve sarà inviato a Vostra Beatitudine il « Sommario delle osservazioni dei Membri della Commissione allo Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis, del 1986, con le risposte del Coetus pro expansione observationum », il quale, insieme allo Schema del Codice, costituisce il documento principale da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea Plenaria.

In seguito saranno trasmessi altri documenti relativi ai lavori dell'Assemblea Plenaria, come l'« Ordo procedendi » dell'Assemblea medesima e un elenco di emendamenti redazionali.

Colgo l'occasione per porgere a Vostra Beatitudine i più fervidi auguri di una santa e felice Festa di Pasqua e l'espressione del mio distinto e cordiale ossequio.

Di Vostra Beatitudine
devotissimo
+ EMILIO EID
Vice-Presidente

Beatitudine

7 aprile 1988

Come già preannunciato con lettera del 24 marzo u.s., mi premuro di inviare a Vostra Beatitudine in linea strettamente riservata il qui unito « Sommario delle osservazioni dei Membri della Commissione allo Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis, del 1986, con le risposte del Coetus pro expansione observationum », che insieme allo Schema del Codice costituisce l'oggetto principale delle delibere dell'Assemblea Plenaria dei Membri di questa Commissione, convocata per il mese di novembre p.v.

Colgo l'occasione per confermarmi, con sensi di distinto ossequio

Di Vostra Beatitudine
devotissimo
+ EMILIO EID
Vice-Presidente

Il suddetto « Sommario delle osservazioni » che era stato trasmesso ai Membri della Commissione con la summenzionata lettera del 7 aprile 1988, è stato reso di pubblica ragione, in massima parte « ad litteram », in *Nuntia* 28 che costituisce, insieme a diverse pagine di *Nuntia* 27, una necessaria premessa al presente resoconto.

In data 16 luglio 1988 furono inviati ai Membri della Commissione altri due documenti preparatori dell'Assemblea Plenaria contenenti: il primo, alcuni emendamenti dello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986 che si proponevano « ex officio »; il secondo, numerose modifiche redazionali emerse nel corso dei lavori del « Coetus de coordinatione ». Il testo della relativa lettera di accompagnamento, con i consueti adattamenti alla dignità dei destinatari, era il seguente:

Beatitudine

16 luglio 1988

Con la presente mi premuro di inviare a Vostra Beatitudine i due seguenti documenti relativi ai lavori della prossima Assemblea Plenaria di questa Commissione. Il primo è costituito da alcuni emendamenti « ex officio », emersi durante i lavori del « Coetus de coordinatione »; il secondo è un fascicolo di emendamenti di natura redazionale, proposti dal medesimo « Coetus ».

Voglia Vostra Beatitudine prendere nella dovuta considerazione questi documenti soprattutto quello che si riferisce agli emendamenti « ex officio ». Essi rappresentano il risultato dell'arduo lavoro di perfezionamento e di rifinitura della redazione formale dello Schema « Codicis Iuris Canonici Orientalis », impresa in cui il « Coetus de coordinatione » si è cimentato dal 1984, con la speranza di fare, nei limiti del possibile, un'opera oltre che necessaria, utile e proficua.

Per quanto riguarda l'invio dell'« Ordo procedendi » nella Riunione Plenaria, già preannunciato nella nostra lettera del 24 marzo scorso, vi si provvederà in seguito.

Mi è assai grata l'occasione per confermarmi, con sensi di distinto ossequio,

Di Vostra Beatitudine
devotissimo
+ EMILIO EID
Vice-Presidente

All'inizio del mese di settembre furono messi a punto l'Ordine del giorno dell'Assemblea e l'« Ordo procedendi », e furono inviati all'approvazione dell'Autorità Superiore.

L'« Ordo procedendi » insieme ad altri documenti tra i quali il « complemento agli emendamenti ex officio » e il « complemento agli emendamenti redazionali », pubblicati in *Nuntia* 27, rispettivamente alle pp. 27-28 e

76-80, fu trasmesso ai Membri della Commissione nei giorni immediatamente precedenti l'Assemblea Plenaria.

L'*Ordo procedendi* era il seguente:

ORDO PROCEDENDI
dell'Assemblea Plenaria del 3 - 15 nov. 1988

1. Si prega di distinguere le osservazioni che riguardano la sostanza della normativa da quelle puramente redazionali.

2. Le osservazioni redazionali, sia spontanee sia quelle riguardanti le proposte del « Coetus de coordinatione » di cui nel documento allegato alla lettera del 16 luglio c.a., si presentino per iscritto alla Segreteria della Commissione.

Queste osservazioni saranno quanto prima esaminate da esperti in materia con l'informazione del proponente circa l'esito dell'esame. Nel caso di ulteriore difficoltà al riguardo si proceda come al n. 3.

3. Saranno sottoposte al dibattito dell'Assemblea Plenaria soltanto quelle osservazioni dei Membri e quelle risposte del « Coetus de expansione observationum » di cui nei documenti trasmessi in allegato alle lettere rispettive del 7 aprile e del 16 luglio c.a., nonché quelle proposte « ex officio » per le quali ciò sarà chiesto da almeno cinque Membri presenti. Si prega di proporre, per quanto possibile, una formula alternativa ai relativi testi dei canoni.

4. Le richieste di ammettere al dibattito dell'Assemblea Plenaria le osservazioni di cui al n. 3 devono essere presentate per iscritto alla Segreteria della Commissione quanto prima, ma non più tardi del mercoledì 9 novembre compreso.

5. Eventuali osservazioni nuove, non contenute nei documenti trasmessi ai Membri della Commissione, potranno essere ammesse al dibattito dell'Assemblea Plenaria per gravi motivi a discrezione della Presidenza della Commissione, che informerà al riguardo il Santo Padre.

6. Le decisioni relative alle singole questioni che saranno ammesse al dibattito dell'Assemblea Plenaria saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei Membri presenti al momento della votazione espressa con *placet* o *non placet*.

Se venisse proposto da almeno due Membri qualche particolare *modus*, giudicato importante dalla Presidenza della Commissione, esso sarà sottoposto ad una votazione a parte, con *placet* o *non placet*, e sarà richiesta la maggioranza assoluta per la sua approvazione.

7. A conclusione dell'Assemblea Plenaria, dopo le deliberazioni e singole votazioni, sarà sottoposto alla votazione dei Membri, lo Schema del Codice globalmente o per parti, determinate dalla Presidenza, così che si abbia il giudizio dell'Assemblea sull'intero Schema.

* * *

Per le riunioni dell'Assemblea è stata messa a disposizione della Commissione, da parte dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la « Sala Bologna » che ha corrisposto pienamente alle esigenze dell'Assemblea ed ha creato un ambiente ideale per il sereno svolgimento dei lavori.

RIUNIONI E PRESENZE DEI MEMBRI

Oltre a S.E.R. Mons. Emilio Eid, Vice Presidente della Commissione, che ha presieduto tutte le riunioni, il Collegio dei Membri, convocato all'Assemblea era il seguente:

- S.B. Ghattas Stephanos II, Patriarca di Alessandria dei Copti
- S.B. Hakim Maximos V, Patriarca di Antiochia dei Greci-Melkiti Cattolici
- S.B. Hayek Ignace Antoine II, Patriarca di Antiochia dei Siri
- S.B. Sfeir Nasrallah Pierre, Patriarca di Antiochia dei Maroniti
- S.B. Cheikho Paul II, Patriarca di Babilonia dei Caldei
- S.B. Kasparian Jean Pierre XVIII, Patriarca di Cilicia degli Armeni
- S. Em. Casaroli Agostino, Segretario di Stato
- S. Em. Ratzinger Joseph, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede
- S. Em. Lourdusamy D. Simon, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali
- S. Em. Willebrands Johannes, Presidente del Segretariato per l'Unione dei Cristiani
- S. Em. Lubachivsky Myroslav Ivan, Arcivescovo Maggiore di Lviv degli Ucraini
- S. Em. Tzadua Paulos, Arcivescovo di Addis Abeba
- S. Em. Padiyara Anthony, Metropolita e Arcivescovo di Ernakulam
- S.E. Thangalathil B.V. Gregorios, Arcivescovo di Trivandrum dei Siro-Malankaresi
- S.E. Hermaniuk Maxim, Arcivescovo di Winnipeg degli Ucraini
- S.E. Kocisko Stephan J., Arcivescovo di Pittsburgh dei Bizantini
- S.E. Garmo Georges, Arcivescovo di Mossul dei Caldei
- S.E. Raad Ignace, Arcivescovo em. di Saïda dei Greci-Melkiti Cattolici

S.E. Crisan Traian, Arcivescovo tit. di Drivasto
 S.E. Marusyn Miroslov Stefan, Arcivescovo tit. di Cadi
 S.B. Zayek Francis Mansour, Arciv. - Vesc. di Saint Maron of Brooklyn
 dei Maroniti
 S.E. Doumith Michael, Vescovo di Sarba dei Maroniti
 S.E. Cristea Vasile, Vescovo tit. di Lebedo
 S.E. Hornyak Augustine Eugene, O.S.B.M. Vescovo tit. di Ermontis
 S.E. Stratiew Metodi Dimitrow, Vescovo tit. di Dioclezianopoli di Tracia
 S.E. Kunnacherry Kuriakose, Vescovo tit. di Kottayam dei Siro-Malabaresi
 S.E. Herbut Joakim, Vescovo di Skopje Prizren
 S.E. Tekeyan Vartan, Vescovo di Ispahan degli Armeni
 S.E. Keresztes Szilárd, Vescovo di Hajdudorog
 S.E. Printesis Anarghyros, Vescovo tit. di Grazianopoli
 S.E. Daoud Basile Moussa, Vescovo di Le Caire dei Siri
 S.E. Lupinacci Ercole, Vescovo di Lungro degli Italo-Albanesi
 S.E. Sétian Mikail Nersés, Vescovo tit. di Ancira degli Armeni
 S.E. Hakim Morkos, O.F.M., Vescovo di Sohag dei Copti
 Mons. Hirka Ján, Ordinario di Prešov dei Cattolici di Rito Bizantino

Sei dei Membri sono stati assenti dall'Assemblea per motivi di salute o per altre gravi ragioni.

La partecipazione massima dei Membri alle riunioni dell'Assemblea si è avuta il giorno 3 novembre, all'apertura dei lavori, con 29 Membri; quella minima, con 25 presenze, si è registrata ad un certo momento della riunione antimeridiana del 10 novembre.

Circa il computo dei voti espressi dall'Assemblea si nota che il P. Ivan Žužek, Segretario della Commissione, era presente alle riunioni con voto deliberativo per concessione del Santo Padre. Al riguardo si osserva che l'art.11 § 3 della Costituzione Apostolica « Pastor Bonus », relativo al voto deliberativo dei Segretari dei Dicasteri della Curia Romana, non era ancora in vigore, benché già promulgato in data 28 giugno 1988.

Il Vice Presidente della Commissione ha aperto, il 3 novembre, la riunione inaugurale dell'Assemblea Plenaria con una apposita liturgia di Lodi divine preparata sulla base dei testi scelti dalle « Preghiere del mattino in Rito Antiocheno-Maronita »; vi erano messi in armonia con il Salmo 148 due canti antichi a Cristo « Re » e « Luce del mondo » e l'« Inno alla Luce » di Sant'Efrem.

Subito dopo, trovandosi alla vigilia della festa di S. Carlo Borromeo, onomastico del Santo Padre, l'Assemblea ha mandato a Sua Santità il seguente telegramma di augurio:

« Beatissimo Padre, i Membri della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale riuniti in Assemblea Plenaria formulano i migliori voti augurali a Vostra Santità nella ricorrenza festiva di San Carlo Borromeo ed esprimono sentimenti di filiale devozione e gratitudine per la Vostra costante sollecitudine per le Chiese Orientali e chiedono la Vostra benedizione apostolica per il felice esito dei lavori dell'Assemblea ».

Sono stati poi commemorati due Membri defunti, molto benemeriti della Commissione: il Cardinale Joseph Parecattil che ne fu Presidente per quasi 15 anni e S. E. Ignazio Clemente Mansourati, Vice Presidente nei primi cinque anni. Su invito del Vice Presidente, il Cardinale Padiyara ha recitato un « Padre nostro » nella lingua malayalam per l'anima del compianto Presidente, mentre S.B. Hayek ha detto una « Ave Maria » in siriano per l'eterno riposo del primo Vice Presidente.

Nella stessa riunione d'apertura si è dato inizio ai lavori veri e propri dell'Assemblea con la Relazione del Vice Presidente, pubblicata qui sopra, che ha presentato lo Schema del Codice alle deliberazioni dell'Assemblea.

Le riunioni, in tutto 11, si sono protratte fino alla mattina del 14 novembre, totalizzando circa 24 ore di lavoro complessivo.

DECISIONE PAPALE CIRCA I POTERI DEI PATRIARCHI FUORI DEL TERRITORIO DELLE CHIESE PATRIARCALI

Nella prima riunione dell'Assemblea (3 nov.), sono state fatte alcune osservazioni generali circa i poteri dei Patriarchi fuori del territorio delle loco Chiese, dettate soprattutto da preoccupazioni pastorali ed ecumeniche e dalla prassi ritenuta pacifica tra gli Ortodossi (si veda, tuttavia, *Nuntia* 6, pp. 11-14), secondo la quale ogni Patriarca « crée des diocèses là où le bien de ses fidèles l'exige et où qu'ils soient, il leur sacre des Evêques et leur ordonne prêtres des hommes mariés qui desservent leurs fidèles en toute liberté » (1 Membro).

Tali osservazioni generali erano nella stessa linea di quelle che erano state fatte allo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986, con le quali 11 Membri della Commissione avevano proposto l'estensione dei poteri dei Patriarchi orientali e dei Sinodi dei Vescovi fuori dei confini del territorio delle Chiese patriarcali e che furono inviate all'Autorità Superiore, dato che esse esulavano dai limiti di competenza della Commissione.

Il sabato 5 novembre all'inizio della riunione, è stata presentata in aula, a firma di 15 Membri, la seguente petizione:

« I sottoscritti propongono che la questione dell'estensione della giurisdizione patriarcale su tutti i fedeli della Chiesa sui iuris anche fuori i limiti del territorio del Patriarcato, sia discussa prima di tutto, ed abbia una soluzione prima di procedere ad altre questioni ».

Come di dovere, il Vice Presidente ha trasmesso immediatamente questa petizione alla Segreteria di Stato per farla pervenire, quanto prima, al Santo Padre.

La decisione papale è stata comunicata all'Assemblea con la seguente lettera del 10 novembre, indirizzata al Vice Presidente:

DAL VATICANO, 10 Novembre 1988

Eccellenza Reverendissima,

Relativamente alla "Mozione" del 5 c.m., sottoscritta dalla "Plenaria di codesta Commissione" riunita in questi giorni, compio il venerato incarico di comunicarLe che il Santo Padre autorizza l'Assemblea a discutere sulla istanza fatta, ma tenendo fermo quanto hanno deciso i Concili ecumenici, che hanno previsto la giurisdizione patriarcale solo nel territorio del Patriarcato e in particolare quanto ha stabilito il Concilio Vaticano II, che non ha accolto la richiesta di estendere tale giurisdizione fuori dei confini del Patriarcato.

E' necessario che l'Assemblea presenti al Santo Padre un progetto di Codice in tutto conforme sia alle tradizioni orientali sia alle decisioni Conciliari.

Tuttavia per le Chiese che si trovano in situazioni speciali per quanto riguarda i loro fedeli abitanti fuori del territorio delle medesime, il Santo Padre sarà lieto di considerare, a Codice promulgato, le proposte elaborate dai Sinodi con chiaro riferimento alle norme del Codice che si ritenesse opportuno specificare con uno "ius speciale" e "ad tempus".

Colgo l'occasione per confermarvi di Vostra Eccellenza Reverendissima

Dev.mo nel Signore
+ E. CASSIDY
Sost.

Il Vice Presidente ha letto la lettera in aula e ne ha fatto una breve illustrazione, rilevando che essa prevedeva espressamente, circa la questione in oggetto, uno « ius speciale », opportunamente prospettato secondo le esigenze pastorali delle singole Chiese. Egli ha sottolineato che tale decisione pontificia era di grande importanza.

Una copia della lettera è stata distribuita a tutti i Membri presenti. Alcuni Membri hanno preso la parola in merito a questo argomento.

Un Membro ha rilevato che dal contesto della lettera risultava chiaro che non era il caso di riaprire la questione della estensione della giurisdizione patriarcale e che era altrettanto evidente che ciascuna Chiesa « sui iuris », a Codice promulgato, avrebbe potuto presentare al Supremo Legislatore i suoi « desiderata » secondo le proprie esigenze e la propria situazione particolare. Quindi a giudizio di questo Membro era inutile discutere su ciò in questa sede, tanto più che non si sarebbe potuto dire nulla di concreto su un eventuale « ius speciale » da concedersi a seconda delle situazioni particolari delle singole Chiese « sui iuris ».

Un altro Membro ha affermato che una discussione a tal riguardo non sembrava proficua, soprattutto se si considerava il fatto che nella presente sede non si poteva andare oltre le disposizioni del Concilio. Egli ha ammesso che la Commissione aveva elaborato il progetto del futuro Codice attenendosi fedelmente al mandato conferito ad essa dal Santo Padre.

Un terzo Membro ha ammesso che il Papa, nella lettera di risposta alla istanza della Plenaria, non poteva contraddire il mandato dato alla Commissione. Tuttavia il Santo Padre, ha proseguito lo stesso Membro, pur non volendo cambiare le disposizioni conciliari a questo riguardo, ha lasciato aperta una finestra per certe particolari situazioni.

Il Vice Presidente ha specificato anche che la Commissione, nei limiti della sua competenza, aveva tenuto conto, nella elaborazione del progetto, della difficile situazione pastorale in cui si trovavano i Patriarchi e le loro Chiese circa la presente questione ed aveva cercato di formulare i canoni in modo tale da provvedere al massimo bene dei fedeli orientali sparsi nel mondo, pur mantenendo fermo il principio generale, affermato nei Concili ecumenici, circa la « territorialità » del potere patriarcale.

L'Assemblea prendendo atto della summenzionata lettera e delle considerazioni espresse in aula, ha proseguito i suoi lavori nello stesso spirito di serena fiducia nel Supremo Pastore e di fedeltà alle sue direttive. Pertanto tutti gli sforzi dei Membri sono stati rivolti a definire un Codice, da presentare al Santo Padre, « in tutto conforme sia alle tradizioni orientali sia alle decisioni conciliari ». E' stato rimandato a dopo la promulgazione del Codice orientale l'intento di fare proposte concrete relative ad un possibile « ius speciale » per le Chiese che ne avessero bisogno.

Dopo un giorno di riflessione, nella riunione antimeridiana dell'11 novembre, sono state sollevate alcune questioni di chiarificazione circa l'esatta valenza di significato e l'effettiva portata giuridica dell'espressione « ius speciale ad tempus » di cui nella surriferita lettera. Si sono chiesti anche dei

chiarimenti circa i cann. 77 § 2 e 146-150 dello Schema che trattavano dei territori delle Chiese patriarcali e del potere dei Patriarchi al di fuori di questi territori.

Circa i confini del territorio delle Chiese patriarcali un Membro ha segnalato che vi erano vari dubbi al riguardo, e ritenendo che in passato essi erano piuttosto « fluidi », si è chiesto se non fosse il caso di lasciarli così anche oggi.

La questione sollevata circa la fluidità dei confini, è stata chiarita da un altro Membro sulla base del can. 146 § 2, in cui si provvedeva al riguardo. Infatti nel canone si esige una completa certezza giuridica circa i confini delle Chiese patriarcali e si indicava il modo di risolvere i « dubbi ».

Relativamente alla espressione « ad tempus » che faceva qualche difficoltà ad un Membro, diversi altri l'hanno ritenuta di indubbio significato. Anzi uno di essi, riprendendo quanto aveva già rilevato il Vice Presidente circa lo « ius speciale », ha spiegato che questa espressione doveva essere intesa ed inquadrata nel modo di procedere della Santa Sede. Questa clausola infatti veniva applicata non solo a situazioni transeunti e contingenti, ma anche per indicare norme emanate « ad experimentum »: il che voleva dire che dopo un congruo periodo di prova lo « ius speciale » poteva essere confermato per sempre, come, ad esempio, si era fatto per l'Ungheria, in cui si era estesa la giurisdizione dell'eparchia di Hajdudorog a tutti i fedeli di rito bizantino residenti in tale Paese. Una prima volta, questa estensione di giurisdizione era stata concessa « ad experimentum » per un triennio, poi era stata confermata per un altro triennio ed infine nel 1980 venne resa stabile, senza alcuna limitazione di durata nel tempo.

Per puntualizzare quanto, secondo lo « ius commune » di cui al can. 76 §2, si intendeva stabilire per estendere di più i poteri patriarcali al di fuori dei confini del territorio delle proprie Chiese, il Segretario ha letto i seguenti punti di un apposito documento intitolato « Nota circa alcuni canoni che nel nuovo CICO rendono più esteso il potere dei Patriarchi orientali, documento che è stato distribuito a tutti, a richiesta di alcuni Membri, il giorno successivo:

« Si tengano presenti le seguenti nuove norme riguardanti i territori "extra" i confini delle Chiese patriarcali:

— la possibilità che il territorio delle Chiese patriarcali venga esteso dalla Santa Sede anche oltre le "regiones orientales" (can. 146, comparato con lo Schema previo in *Nuntia* 19, can. 118; si è eliminata di proposito la clausola "ab antiqua aetate");

— la facoltà di ordinare ed intronizzare i Metropoliti e Vescovi (can. 85, § 2);

— lo "ius vigilantiae" in tutto il mondo (148, § 1);

- l'efficace azione nella erezione delle parrocchie orientali in tutto il mondo (can. 191, § 3);
- la facoltà di benedire i matrimoni dei fedeli della propria Chiesa in tutto il mondo (can. 824, § 3);
- l'obbligo dei Vescovi ("aggregatus") di intervenire nei Sinodi (cann. 67, 102, 311);
- l'obbligo degli stessi di intervenire nei "conventus patriarchales" (cann. 140, 143, § 1, 1° e § 2);
- l'obbligo degli stessi di trasmettere al Patriarca un "exemplar" della relazione quinquennale (cann. 204, § 2 e 316, § 2);
- l'obbligo degli stessi di fare la "promissio oboedientiae erga Patriarcham in iis, in quibus Patriarchae ad normam iuris subiecti sunt" (can. 185, § 2);
- la raccomandazione ("velint") fatta agli stessi di promulgare le decisioni sinodali come leggi per la propria eparchia (can. 150, § 3);
- l'obbligo di consultarsi con il Patriarca fatto ad un Vescovo che non appartiene ad alcuna provincia ecclesiastica nello scegliere un Metropolita da cui dipendere (can. 139);
- la raccomandazione che la visita "ad limina" almeno "aliquoties una cum Patriarcha fiat" (can. 206);
- il grave obbligo di tutti i Vescovi del mondo che hanno sudditi orientali "omnia providendi, ut hi christifideles propriae Ecclesiae ritum retineant, eumque colant ac pro viribus observent et cum auctoritate superiore eiusdem Ecclesiae relationes foveant" (can. 191, § 1) ».

Il Vice Presidente ha concluso il dibattito sottolineando l'importanza della decisione papale riguardante questa materia, e la via, che si apriva per i Sinodi patriarcali, di presentare al Santo Padre proposte concrete per ottenere uno « ius speciale » relativo all'estensione della giurisdizione patriarcale al di fuori dei confini dei territori delle loro Chiese. Ma tutto ciò si sarebbe fatto a Codice promulgato.

« INSCRIPTIO CODICIS »

Nella riunione antimeridiana dell'otto novembre è stata presentata la seguente mozione sottoscritta da 11 Membri:

« The title of the new code may be given as "Codex Ecclesiasticorum Canonum" instead of "Codex Juris Canonici Orientalis".

Reasons: 1. The title "Codex Juris Canonici Orientalis" would sound as an appendix to the "Codex Juris Canonici", as if the Oriental Catholics are second class people in the universal Church.

2. A common feature of all ancient and later canonical collections is that none of them is distinguished or specified as Oriental.

3. The title "Codex Ecclesiasticorum Canonum" is consistent with oriental tradition. It is precise and brief and is distinct from « Codex Iuris Canonici ».

4. The code for the Latin Church is not given any specification as "Latinae Ecclesiae" or "Pro Ecclesia latina". The specification "Orientalis" would amount to a discrimination ».

Il dibattito circa questa mozione ha avuto luogo nella riunione pomeridiana dell'8 novembre.

Prima di dare inizio al dibattito il Vice Presidente ha fatto una breve premessa. Egli ha notato che uno dei Membri della Commissione, nelle osservazioni fatte allo Schema, aveva rilevato che « a causa del presente titolo (*Codex Iuris Canonis Orientalis*) non si può evitare l'impressione che il CICO sia un'appendice al CIC ». Tenendo favorevolmente conto di tale rilievo, il « Coetus de expansione observationum » aveva proposto di sostituire il precedente titolo con quello di: « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium », a cui aveva aggiunto la seguente motivazione: « Il nuovo titolo si propone non solo per evitare l'impressione suaccennata, ma soprattutto perché questo titolo (in sostanza già proposto nel 1932 dal Cardinale Sincero, Presidente della precedente Commissione) è più congruente con le collezioni canoniche orientali e rispecchia la considerazione nella quale sono tenuti i "sacri canones" ». Il Vice Presidente ha aggiunto a ciò che l'« Inscriptio » proposta, invece di indicare in modo concettuale e nozionale (*Codex Iuris Canonici Orientalis*) il contenuto del Codice, pareva esprimere tale contenuto, in linea con la tradizione orientale e conciliare, in maniera piuttosto positiva e oggettiva con espresso riferimento all'oggetto concreto del Codice (*Canones*) e al suo soggetto preciso, completo e vivo (*Ecclesiarum Orientalium*).

Su richiesta del Vice Presidente, il Segretario ha dato delle informazioni di archivio sull'origine della « inscriptio » del Codice orientale leggendo il seguente documento:

Il titolo « Codex Iuris Canonici Orientalis » venne scelto, nel 1935, tra 14 possibili « inscriptiones » pur con qualche riserva tanto è vero che nella « Notificatio » esso figurava tra virgolette (cfr. *Notificatio* relativa alla costituzione della *Pontificia Commissio ad Redigendum « Codicem Iuris Canonici Orientalis »* del 17 luglio 1935, AAS 27 [1935] 306-308). Nella « Notificatio » si leggeva « Sua Sanctitas ad redationem "Codicis Iuris Canonici Orientalis" procedendum censuit ».

Questo modo di esprimersi voleva far capire che l'« inscriptio » prescelta era stata usata piuttosto a mo' di riserva, cioè nel senso di « donec melior inveniretur ».

Ovviamente, dopo la decisione di procedere alla promulgazione del Codice « per partes », la questione circa l'« inscriptio » dell'intero Codice, come è ovvio, non fu più di attualità. Tuttavia agli inizi del 1981 il Cardinale Parecattil, Presidente della presente Commissione, essendo stato interpellato, in quanto Membro, dalla Commissione per la revisione del CIC, perché facesse le sue osservazioni circa il progetto di Codice da presentare alle delibere e alla approvazione della Plenaria di quella Commissione, propose che fosse specificato il titolo « Codex iuris canonici » con l'aggiunta delle parole « latinae Ecclesiae » (come appare da *Ernakulam Missam* 55, 1983, No. 4 pp. 88-89). Con questa proposta il Card. Parecattil intendeva, forse, rimuovere il principale ostacolo all'accettazione del titolo « Codex Iuris Canonici Orientalis » che era stato fissato nel 1935 per il Codice orientale, da parte della Commissione latina (cf. *Communicationes* 14[1982]123).

Per quanto riguarda la Commissione orientale, la questione relativa all'« inscriptio » da darsi al futuro Codice comune a tutte le Chiese orientali, salvo alcune discussioni piuttosto informali, venne rimandata al termine dei lavori di revisione e di stesura del progetto del Codice. Nel frattempo si ritenne opportuno lasciare al progetto in via di preparazione, conformemente al nome della stessa Commissione, l'« inscriptio » *Codex Iuris Canonici Orientalis* già stabilita sin dal lontano 1935, in attesa di una decisione al riguardo. Tuttavia, dopo la promulgazione del « Codex Iuris Canonici » nel 1983, non mancarono delle voci che suggerivano l'opportunità di dare al futuro Codice comune delle Chiese orientali una « inscriptio » diversa da quella di « Codex Iuris Canonici Orientalis ».

Al termine della lettura di questo documento il Vice Presidente ha aperto il dibattito di cui ecco i principali interventi:

A: ha ribadito l'opportunità di trovare una « inscriptio » diversa per evitare appunto l'impressione che il Codice orientale fosse una appendice di quello latino.

B: è stato di parere contrario e avrebbe voluto che si continuasse ad usare l'« inscriptio » dello Schema.

C: si è schierato dalla parte di B rilevando che ormai questa « inscriptio » era in uso da 60 anni e non vedeva nessun « abbassamento » degli Orientali se si fosse continuato ad usarla.

D: ha suggerito di adottare come titolo del futuro Codice quello proposto nella mozione e cioè: « Codex Ecclesiasticorum Canonum », perché a suo avviso, esso corrispondeva di più alla mentalità orientale.

Al che ha replicato il Vice Presidente, rilevando che, se si fosse adottata una tale « inscriptio » senza alcuna ulteriore specifica ciò avrebbe potuto significare che il Codice valeva anche per i latini.

D: ha ribattuto obiettando che egli non vedeva la ragione per la quale occorresse specificare l'« iscriptio » del Codice orientale quando gli stessi latini non lo facevano per quella del loro Codice.

E: si è pronunciato a favore della formulazione dell'« inscriptio » proposta dal « Coetus de expansione observationum ».

F: ha detto di essere dello stesso avviso di *E*.

G: ha dichiarato di essere anche lui dello stesso parere, ma ha proposto di aggiungervi la specifica « catholicarum ».

H: ha affermato che non vedeva opportuna tale specifica, per ragioni ecumeniche.

I: ha detto che avrebbe preferito ritenere l'« inscriptio » dello Schema.

C: ha ribadito la sua preferenza per il titolo tradizionale perché non creava implicazioni ecumeniche.

K: ha espresso il desiderio che non si specificasse l'« inscriptio », proposta dal « Coetus de expansione observationum », con l'aggiunta dell'aggettivo « catholicarum ».

L: ha manifestato la convinzione che non si dovesse mettere particolarmente in risalto l'esistenza di due Codici in seno alla Chiesa cattolica. A suo avviso ciò non avrebbe favorito l'unità, ma l'avrebbe pregiudicata.

Alla fine del dibattito il Vice Presidente ha riassunto la sostanza delle posizioni emerse nel corso di esso, rilevando che la mozione, presentata dal « Coetus de expansione observationum » aveva raccolto una considerevole convergenza di consensi. Pertanto egli ha avvisato l'Assemblea che in una delle successive riunioni essa si sarebbe dovuta pronunciare, con votazione formale, sul quesito se si voleva che il futuro Codice orientale avesse la seguente « inscriptio »: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.

La mozione circa la « inscriptio » del futuro Codice è stata votata formalmente nella riunione antimeridiana del 9 novembre. Il quesito sottoposto a votazione è stato il seguente: :

Quaeritur, utrum placeat necne, ut Codex inscriptionem quae sequitur habeat: « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ».

Lo spoglio dei suffragi ha dato il seguente risultato: su 27 votanti, 21 contro 6 si sono pronunciati a favore dell'« inscriptio » *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

CODICE « PRO PRAESENTIBUS CONDITIONIBUS »

In *Nuntia* 28, pp. 9 (n. 7) e 12 si è data notizia della proposta di dichiarare che il futuro Codice orientale sarebbe dovuto valere per « le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate convengano nella pienezza della comunione », esattamente come era stato fatto dal Concilio Vaticano II nel Decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » n. 30. La relativa risposta del « *Coetus de expansione observationum* » fu la seguente:

« Si trasmette alla preparazione del documento di promulgazione secondo le disposizioni del Santo Padre. Comunque si ritiene che il Codice orientale, per ogni certezza giuridica, non debba essere trattato diversamente dal CIC latino, le cui leggi valgono finché non sono abrogate ».

Nella riunione antimeridiana del 7 novembre questa risposta del « *Coetus de expansione observationum* » è stata sottoposta a discussione in virtù della seguente mozione, sottoscritta da 5 Membri:

« Un Membre avait proposé de mettre dans la Préface du Code qu'il est pour les Eglises Orientales Catholiques jusqu' à ce que l'Eglise Catholique et les Eglises Orientales non Catholiques arrivent à "la plénitude de la communion". La Commission a réponlu: "se transmet à la préparation du document de promulgation selon les dispositions du Souverain Pontife".

Qu'en pense cette vénérable Assemblée Plénière? ».

Il dibattito in proposito è stato aperto dal Vice Presidente nella riunione pomeridiana dell'8 novembre. Esso si è svolto nel seguente modo:

A: si è pronunciato a favore della mozione.

B: ha dichiarato di essere contrario in linea di principio a tali dichiarazioni, perché esse erano umilianti ed altresì rivelavano l'inadeguatezza e l'insufficienza della normativa del Codice a soddisfare le esigenze degli Ortodossi. Egli ha espresso il parere che compito della Commissione era di fare un Codice tale che anche gli Ortodossi potessero riconoscersi e trovarvisi comodi e a loro agio come nella propria casa.

C: ha ribattuto a B osservando che gli Ortodossi non potevano accettare un Codice simile a questo, la cui normativa limitava molti dei loro poteri e delle loro prerogative.

D: ha ribadito l'importanza della mozione fatta, soffermandosi a sottolineare che il CICO riguardava solo i Cattolici nelle presenti circostanze. Inoltre ha rilevato che i Patriarchi orientali cattolici non avevano gli stessi poteri di quelli degli Ortodossi.

Vice Presidente: ha affermato che lo Schema non ignorava il problema dell'ecumenismo, anzi se ne faceva carico in più parti. Ha espresso poi il parere circa l'inopportunità di parlare, in un codice, della sua durata e di limitarne l'applicabilità nel tempo, poiché era evidente che il CICO concerneva il diritto e il dovere di governarsi secondo le proprie discipline (OE n. 5), non in modo provvisorio, ma in maniera stabile. Ha concluso dicendo che spettava solamente al Supremo Legislatore trovare il modo di esprimere queste preoccupazioni ecumeniche.

E: ha sostenuto che circa il problema ecumenico si dovevano tener presenti e in maggior conto la situazione e le relazioni tra Roma e le altre Chiese patriarcali anteriormente alla data fatidica dello scisma.

F: con la massima sincerità e franchezza ha dichiarato che purtroppo le Chiese orientali cattoliche soffrivano di un complesso di inferiorità e erano vittime di paure ingiustificate. A sostegno della sua affermazione egli ha aggiunto che esse si confrontavano sempre con gli Ortodossi e con la Chiesa latina e temevano in ogni occasione di essere dei « capita deminuta », perché non potevano fare tutto quello che facevano gli Ortodossi. Ma non bisognava dimenticare che ciò che facevano gli Ortodossi lo facevano in virtù del fatto che non avevano un Capo che desse unità alle loro Chiese. Poter contare su un'Autorità Suprema era una realtà della massima importanza ed essenziale per garantire l'unità di governo, di disciplina e di dottrina. Ha concluso affermando che gli Ortodossi, per esempio, trovavano grandi difficoltà nel convocare un Concilio panortodosso, proprio perché non avevano questa autorità.

Vice Presidente: ha richiamato l'attenzione sulle parole franche e spontanee di F e ha ribadito che proprio nell'avere un Capo, come Autorità Suprema, tutti i cattolici trovavano un principio di unità e di ordine nella vita della Chiesa.

G: questo Membro, che è stato il principale promotore della mozione, convinto dall'intervento di F ha proposto di considerare la sua mo-

zione unicamente come un suggerimento per la Commissione: il che si è accettato.

Pertanto la mozione è stata abbandonata.

« ASCRIPTIO ALICUI ECCLESIAE SUI IURIS »

Cann. 28 - 37

Le proposte avanzate dal Coetus « De expensione observationum » in risposta alle osservazioni che erano state fatte da vari Membri ai cann. 28, 29 e 31 dello Schema (cf. *Nuntia* 28, pp. 20-26) ed in modo particolare a quelle osservazioni con cui si era chiesto il mantenimento del diritto vigente secondo il quale i figli al di sotto dei 14 anni debbono essere ascritti al « ritus patris » mentre nei matrimoni cosiddetti « mixti ritus » solo alla moglie è consentito passare al « ritus viri » ma non viceversa, sono state sottoposte alla discussione dell'Assemblea Plenaria insieme ad alcune altre riguardanti la sezione dei canoni intitolata « de ascriptione alicui Ecclesiae sui iuris ».

In relazione a tali risposte ritenute insoddisfacenti da alcuni Membri, sono state presentate le tre seguenti mozioni:

Prima mozione (sottoscritta da 5 Membri, presentata il 7 novembre):

« Nous, soussignés, demandons à la Présidence de la Commission de proposer à la discussion des canons 28 - 37 relatifs au choix par les parents d'un rite pour leurs fils, choix susceptible d'introduire un facteur de division dans la famille catholique qui devrait être unie au niveau de la foi chrétienne et du rite ».

Seconda mozione (sottoscritta da 10 Membri, presentata il 5 novembre):

« I sottoscritti propongono che i canoni 28, 29 e 31, di importanza capitale, siano esaminati il più presto possibile.

Lo schema di questi canoni non solo non tutela la fioritura delle Chiese orientali, ma diventerà una sorgente di pericoli permanenti — soprattutto nelle regioni occidentali — per la loro sopravvivenza.

1) Il figlio deve seguire sempre il rito del padre.

2) L'età di 14 anni per la scelta di un altro rito che non sia quello del padre, deve essere riesaminata.

3) Il rito del marito, all'occasione del matrimonio, non deve essere cambiato ».

Terza mozione (sottoscritta da 5 Membri, presentata il 7 novembre):
« Legitur in canone 28 emendato:

§ 1. Filius ... per baptismum ascribitur Ecclesiae sui iuris, cui pater ascriptus est; si vero sola mater est catholica, ascribitur Ecclesiae sui iuris ad quam mater pertinet.

Praticamente, in Oriente, in 95% dei casi, questa norma non si applica quando "sola mater est catholica". Si potrebbe scrivere: "ad effectus iuridicos quod attinet, censetur ascriptus Ecclesiae sui iuris ad quam mater pertinet"? Ovvero: "... Ecclesiae Catholicae ritus patris"? Ovvero si considera non "catholicus"? ».

A queste tre mozioni se ne è aggiunta una quarta sottoscritta da 6 Membri e presentata nella riunione pomeridiana del giorno 8 novembre, del seguente tenore:

« Proponiamo che il can. 31 sia emendato come segue:

Integrum est mulieri ad Ecclesiam viri transire in matrimonio celebrando vel eo durante; matrimonio autem soluto, libere potest ad pristinam Ecclesiam redire ».

Il dibattito relativo a queste mozioni ha coinvolto, in una certa misura, tutti i canoni contenuti nel Titolo II « De Ecclesiis sui iuris et de ritibus » ed in modo particolare i cann. 28 § 1, 29 § 1 e 31. Per connessione di materia il dibattito si espone qui sotto, nel suo complesso, in modo piuttosto cronologico e con riferimento soprattutto ai tre summenzionati canoni.

Dibattito circa i cann. 28 § 1, 29 § 1 e 31

7 novembre, riunione antimeridiana

A: ha letto il seguente voto:

« Le canon 28 § 1 refondu donne aux parents, s'ils sont d'accord, la liberté de faire adopter à leurs fils, au dessous de 14 ans, le rite de leur choix.

En vertu de ce principe, si les parents s'entendent, toutes les fois qu'ils ont un nouveau né, pour lui faire adopter un rite catholique différent, le canon en question, le leur permet, mais on finira ainsi par avoir dans une même famille des fidèles qui sont frères et soeurs ayant chacun son propre rite, ce qui n'est pas de nature à renforcer l'entente au sein de cette même famille, surtout lorsque les uns sont tenus à des obligations religieuses dont les autres sont dispensés (jeûnes, maigre, jours fériés etc.) ...

La coutume orientale a toujours voulu, de façon générale, et surtout quand les parents sont d'un même rite, que les enfants soient inscrits au rite du père.

C'est pourquoi je propose que soit supprimé dans le cn. 28 § 1 "aut, si ambo parentes concordī voluntate petunt".

Le can. 29 § 1 donne la liberté à celui qui a atteint 14 ans de se faire baptiser selon le rite de son choix et s'y faire inscrire.

On a déjà fait remarquer, et la remarque a été signalée dans "*Coetus de expansione observationum*", que dans les pays orientaux où l'appartenance à une communauté quelconque est inscrite sur la carte d'identité, il n'est pas permis à un mineur de changer de communauté. Il est toujours, tant qu'il est mineur, de la communauté de son père. Il ne peut changer que s'il est majeur aux yeux de la loi civile et ne l'est que s'il a 18 ans accomplis.

Il est vrai que la loi de l'Eglise favorise la liberté, et qu'elle ne peut pas être subordonnée à la loi civile, mais quand il s'agit du bien des fidèles, il faut trouver moyen de concilier des points de vue divergents. Quel mal y aurait-t-il dans notre cas de reporter l'âge du jeune fidèle de 14 à 18 ans pour donner la liberté de changer de rite. On aura ainsi évité d'aller contre la loi civile dans les pays où le changement de rite est lié à cette loi.

Ensuite le Concile Vatican II a limité la liberté des fidèles quand il leur a imposé le devoir d'adopter, s'ils sont orthodoxes, le rite catholique correspondant et non celui de leur choix: ainsi un arménien orthodoxe ne peut adopter que le rite arménien catholique. N'est-ce pas là une atteinte à la liberté personnelle plus grave que l'atteinte faite à la liberté d'un jeune fidèle si on ne lui permet de changer de rite ou d'adopter un rite de son choix que lorsqu'il aura atteint 18 ans au lieu de 14 ans?

C'est pourquoi je propose d'ajouter au cn 29 à la fin cette clause: "salvo jure civili locali" ».

B: ha fatto le seguenti osservazioni rispettivamente ai cann. 28, 31 e 32 leggendole da un apposito foglio:

Al can. 28:

« Si dans quelques pays de l'Occident, le nom du père ne figure pas, ou peut ne pas figurer sur la carte d'identité d'un enfant, et l'enfant, par conséquent, s'inscrit à l'état civil au nom de la mère, en Orient, l'enfant doit s'inscrire, même dans les registres civils, dans le rite de son père. Le canon donnera lieu à des mariages nuls, car l'enfant, même baptisé dans le rite de sa maman, doit s'inscrire dans le registre dans le rite de son père, et par conséquent, seul pourrait bénir un jour son mariage, le prêtre appartenant au rite du père, ou celui du rite de l'épouse.

L'égalité des droits des parents doit tenir compte des lois civiles. L'enfant, en Orient, ne pourra, en aucune façon, s'inscrire dans le rite de sa mère ».

Ai cann. 31-32:

« J'ajoute à mon observation particulière ceci:

Même si le jeune homme orthodoxe accepte de se marier chez les catholiques, et promet de baptiser ses enfants chez les catholiques, il ne tient pas ordinairement sa parole, et présente ses enfants au baptême dans son propre rite.

La réponse ouvre la voie à des confusions et à des querelles à n'en plus finir, et pousse les minoritaires, surtout les instruits, à passer à une autre communauté où ils pourront obtenir des droits dont sont privés les minoritaires, comme au Liban » (relativamente all'« observation particulière » a cui si riferisce B e alla risposta datane dal « Coetus de expansione observationum cf. *Nuntia* 28, p. 26, can 31).

C: ha sottolineato la difficoltà, in cui si trovavano in America le Chiese orientali della diaspora. A questo proposito ha affermato che esse convivevano con una maggioranza di cattolici di rito latino e quindi erano esposte al pericolo di essere lentamente, ma inesorabilmente fagocitate dalla prevalenza numerica della Chiesa latina. In conseguenza di ciò ha concluso il suo intervento sostenendo l'opportunità di non concedere la possibilità di scegliere il rito della madre per il battesimo dei figli.

D: da un lato ha affermato di condividere le preoccupazioni espresse nei precedenti interventi, dall'altro ha rilevato che, se si fosse ommesso dal can 28 § 1 l'inciso « aut si ambo parentes concordis voluntate petunt », si sarebbero create delle differenze, circa la normativa al riguardo, tra il Codice orientale e quello latino.

C: replicando a D, ha precisato che la questione relativa a questo punto era stata sollevata nel « Synodus Episcoporum ». Tuttavia la Commissione incaricata di rivedere il Codice del 1917 della Chiesa latina non ne aveva tenuto conto.

E: si è soffermato a sottolineare e a sostenere fortemente il principio secondo cui il padre era il capo della famiglia e pertanto i figli dovevano essere battezzati nel rito del padre. Egli ha affermato recisamente che questa era la mentalità e la tradizione delle Chiese orientali. Una diversa norma sarebbe stata uno scandalo per i fratelli ortodossi. Inoltre, dato il dilagante femminismo tipico della cultura della società contemporanea dell'Occidente, le Chiese orientali della diaspora si sarebbero trovate esposte a gravi difficoltà e al pericolo di una costante emorragia di linfe vitali e di forze nuove, necessarie alla propria sopravvivenza. Infatti le donne avrebbero preteso ed ottenuto dai loro mariti, soprattutto nei paesi a più alta tendenza femminista, che i figli venissero battezzati nel proprio rito. Infine l'Oriente non avrebbe

compreso la norma del canone e l'avrebbe guardata con scandalo, perché estranea alle sue tradizioni e al suo contesto sociale.

F: ha riscontrato una certa contraddizione tra la prima parte del can. 28 § 1, ove si affermava che « ipso baptismo quisquis ascribitur Ecclesiae, cui pater ascriptus est » e la seconda, ove si concedeva la libertà di scelta. In ogni caso occorre tener presente che spesso vi era contrasto tra il giuridico e il pastorale e da questo dissidio nascevano per gli operatori della pastorale non lievi difficoltà ed incertezze su come regolarsi nei casi concreti e nelle situazioni particolari.

G: ha osservato che il Codice latino si opponeva a quello orientale come una montagna e lo condizionava. A suo avviso era tempo di liberarsi da questa preclusione e seguire la propria strada nel rispetto delle tradizioni orientali.

H: rilevando che il testo del can. 28 nel corso della sua elaborazione aveva subito profonde modifiche e sostanziali rimaneggiamenti. A tal proposito ha ricordato che esso nella sua prima formulazione non aveva previsto la possibilità di ascrizione di un bambino battezzato alla Chiesa della madre anziché a quella del padre come era tradizione in Oriente. Pertanto egli propendeva a proporre di tornare alla linea del can. 6 del Motu proprio « Cleri sanctitati ».

Segretario: ha replicato ai rilievi fatti da *H*, facendo osservare che, per quanto riguardava la norma di ascrivere alla Chiesa del padre il bambino battezzato non vi era alcun cenno esplicito di ciò nel Motu proprio « Cleri sanctitati ». Egli ha notato che finora si era applicato per consuetudine il dettato del can. 756, § 1 del Codice latino del 1917. Ora questa norma non è stata mantenuta nel Codice latino promulgato nel 1983. Pertanto bisognava domandarsi se fosse opportuno e ragionevole che il futuro Codice delle Chiese orientali recepisce una norma che faceva parte del diritto consuetudinario di esse e che la Chiesa latina aveva escluso dalla propria legislazione. Inoltre egli ha osservato che se si voleva limitare la libertà dei genitori in materia di ascrizione per assicurare, per il futuro, la sopravvivenza delle Chiese orientali, sarebbe occorso fare bene attenzione a non ledere uno dei diritti fondamentali dei genitori. Infine egli ha richiamato l'attenzione dei presenti sulla recente Enciclica del Papa (« *Mulieris dignitatem* »), in cui al n. 24 il Santo Padre rivolgeva un pressante appello alla società contemporanea perché considerasse la donna degna di stare sullo stesso piano dell'uomo e ne rispettasse la parità in tutti i sensi.

I: presa la parola, ha tenuto a sottolineare due punti.

1) Non sembrava conveniente e ragionevole legiferare non tenendo conto della mentalità e dell'orientamento generale della società contemporanea, che riconosceva ai due sessi parità di diritti, di doveri, di responsabilità e di ruoli, a tutti i livelli, soprattutto nell'ambito della famiglia. Andava tenuto presente a tale proposito che se si fosse disconosciuta e ignorata questa realtà di fatto, non solo si sarebbe rischiato di essere tacciati di oscurantismo e di mascolinismo, ma anche di codificare una norma che non era rispondente al presupposto essenziale, cui dovrebbe sottostare tutta la normativa canonica, cioè di provvedere al « bonum animarum ».

2) Non era con una legislazione che ci si sarebbe potuti illudere o pensare di difendere e di preservare le Chiese orientali dalla loro estinzione. La vitalità e la sopravvivenza di esse dipendevano soprattutto dall'azione dei loro Pastori. Quanto più essi si sarebbero impegnati nella loro missione pastorale, tanto più sarebbe stato garantito il rigoglio della Chiese orientali, anche in mezzo alle mille difficoltà, in cui erano costrette a vivere ed a operare. Anzi i Pastori delle Chiese orientali con la loro opera missionaria e il loro comportamento, improntati al più puro ed autentico spirito evangelico, potevano e dovevano creare un clima di comprensione e di simpatia intorno alle proprie Chiese. Insomma essi dovevano essere d'esempio a tutti, sia ai propri fedeli che agli altri e dovevano essere la pietra angolare per la difesa della propria identità e del proprio patrimonio rituale.

E: ha ripreso la parola e, pur riconoscendo la giustezza del punto di vista espresso da *I*, tuttavia ha tenuto a ribadire l'importanza del mantenimento del principio, secondo cui i figli dovevano seguire il rito del padre. Questo principio era importante soprattutto per la salvaguardia e la sopravvivenza delle comunità delle Chiese orientali nei territori della diaspora. Altrimenti esse sarebbero state fagocitate nel giro di poco tempo.

L: a sostegno delle difficoltà prospettate da *E* ha dimostrato con statistiche alla mano che negli Stati Uniti, nel corso degli ultimi decenni, si era verificata una consistente perdita di fedeli orientali; il che era un dato preoccupante e induceva a riflettere; tuttavia, ha aggiunto, vi era qualche Chiesa negli USA che stava attraversando un momento di particolare fioritura e di espansione, perché aveva superato la barriera del concetto di « Chiesa nazione ».

I: riprendendo la parola, è tornato a ribadire che la questione della parità dell'uomo e della donna assumeva grande importanza nel mondo moderno; che la sopravvivenza di un rito dipendeva dal saper trattare con i

Vescovi latini e dal saperseli fare amici; che il Codice solo non avrebbe salvato le comunità delle Chiese orientali della diaspora; che occorreva rafforzare la vita interna di queste comunità; che infine si poteva chiedere, per particolari situazioni, uno « ius speciale ». Concludendo il suo intervento, *I* ha sostenuto la necessità di lasciare immutato il dettato del can. 28 dello schema.

M: si è allineato con *I* sulla necessità di lasciare immutato il dettato del can. 28 § 1.

N: si è dichiarato dello stesso parere di *I*, in quanto desiderava mantenere immutato il can. 28 § 1.

O: rifattosi ai canoni 38-40 « de ritibus servandis », ha condiviso la preoccupazione espressa da *E* e da altri Membri che ritenevano minacciata e compromessa la sopravvivenza del rito proprio dalla clausola « aut, si ambo parentes concordī volutate petunt » di cui al can. 28 § 1.

Il Vice Presidente ha illustrato il contenuto dei canoni 38-40 « de ritibus servandis » e, sottolineando che essi non erano in contrasto con i canoni 28-37 « de ascriptione alicui Ecclesiae sui iuris » e che le due sezioni si completavano a vicenda, ha trasmesso alla prossima riunione il dibattito riguardante il can. 28 § 1.

Tre Membri hanno sottolineato che il limite di 14 anni, di cui nel can. 29 § 1, avrebbe potuto creare difficoltà nei Paesi musulmani.

Per ovviare a queste difficoltà uno dei 3 Membri ha avanzato la proposta di aggiungere alla fine del § 2 del can. 29 la clausola « salvo iure particolari » in modo che le Chiese che avessero voluto per gravi motivi innalzare il limite di età stabilito nel canone, avrebbero potuto farlo. Il Segretario, intervenendo nel dibattito, ha richiamata l'attenzione sul fatto che il limite di età di 14 anni di cui nel canone non era una novità, bensì era lo stesso « ius vigens » circa il quale del resto esistevano validi studi. A tal proposito ha fatto notare che questo « ius » era trasparente dal can. 12 del Motu proprio « Cleri sanctitati » che lasciava libertà di scelta ai « filii impuberes » i quali nel can. 17 § 2 dello stesso Motu proprio erano definiti così: « Minor, si masculus, censetur pubes a decimo quarto, si femina, a duodecimo anno completo ». Di « impuberes » lo Schema non parlava, bensì, ove occorreva, parlava di coloro che « decimum quartum aetatis annum nondum expleverunt ». Egli ha continuato affermando che la legge ecclesiastica mirava a proteggere e tutelare la dignità umana soprattutto nelle scelte più importanti a tal punto che i bambini sin dall'età di 7 anni, relativamente al battesimo, avevano un

diritto di scelta. A tutto ciò il Segretario ha aggiunto che l'Assemblea stava preparando un Codice per tutte le Chiese orientali del mondo, Codice che non avrebbe dovuto essere troppo condizionato dalle difficoltà, purtroppo inevitabili e degne di ogni considerazione, degli orientali cattolici del Medio Oriente.

I principali proponenti della mozione al can. 31, con la quale si è chiesto di precludere, nei matrimoni « mixti ritus », al marito la possibilità di passare al rito della moglie e di ritenere intatto lo « ius vigens » di cui al can. 9 del Motu proprio « Cleri sanctitati », si sono espressi come segue:

A: ha esposto le ragioni che militavano a favore della restrizione di tale diritto. Egli si è soffermato a rilevare che il passaggio di rito, concesso al marito nel can. 31, non solo era estraneo alla mentalità e al contesto sociale del mondo medio orientale, ma era altresì pericoloso e deleterio per la sopravvivenza del patrimonio rituale e della identità dei fedeli delle Chiese orientali della diaspora. Egli ha concluso il suo intervento proponendo di tornare allo « ius vigens » del can. 9 del Motu proprio « Cleri sanctitati » in cui si precludeva al marito ogni possibilità di iscriversi al rito della moglie.

B: ha affermato recisamente e con energia che già di per sé i matrimoni interrituali creavano difficoltà di ogni genere. Se poi si accettava il dettato del can. 31, che contemplava la possibilità reciproca, per i due coniugi, di passare l'uno al rito dell'altro, le difficoltà sarebbero cresciute a dismisura e poi si sarebbero poste le premesse per un lento, ma progressivo ed irreversibile processo di depauperamento delle Chiese orientali della diaspora e per una loro totale e completa estinzione.

Rifacendosi alla lettera di San Paolo agli Efesini in cui si affermava ai versetti 22-24 del capitolo V « mulieres viris suis subditae sint sicut Domino; quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiae, ipse salvator corporis eius. Sed sicut Ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus », ha sostenuto la necessità che la moglie dovesse seguire il rito del marito e non viceversa.

C: ha aggiunto che il concedere al marito di passare al rito della moglie sarebbe stato causa di scandalo per gli Ortodossi.

Il dibattito che ne è seguito è stato vivace con brevi interventi di quasi tutti i Membri presenti, alcuni dei quali erano favorevoli, altri contrari alla mozione presentata. Vista la disparità delle opinioni espresse, il Vice Presidente ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea una pausa di riflessione e rimandare il proseguimento del dibattito alla prossima riunione.

Proseguimento e conclusione del dibattito circa i cann. 28 § 1, 29 § 1 e 31

8-10 novembre, riunione antimeridiana

All'inizio della riunione il Vice Presidente ha pregato il Segretario di riassumere lo « status quaestionis » relativo alle mozioni fatte ai cann. 28 e 31, di cui si era discusso nella seduta antimeridiana del giorno precedente, ma senza che si arrivasse alla formulazione di chiare proposte da sottoporsi a votazione.

Il riassunto del Segretario è stato il seguente:

« All'osservazione che era stata fatta al can. 28 § 1 dello Schema del 1986 da parte di quattro Membri (a volte in maniera recisa: "nous refusons absolument le texte actuel" per chiedere l'eliminazione della clausola relativa alla "concors voluntas parentum" circa l' "ascriptio" della prole alla Chiesa "ad quam mater pertinet", il "Coetus de expensione observationum" ha risposto quanto segue: "Le proposte sono state al centro dei lavori dei Coetus precedenti, il cui operato, descritto in *Nuntia* 22, pag. 24, non può non essere se non confermato, perché l'uguaglianza dei diritti dei genitori è un postulato fondamentale. Per situazioni particolari si provvede a sufficienza con l'ultima clausola" ("salvo iure particuari a Sede Apostolica statuto").

Simile è stata la risposta data alle osservazioni, che erano state fatte al can 31 dello Schema da tre Membri richiedenti di tornare allo "ius vigens" del Motu proprio "Cleri sanctitati" can. 9, che permetteva solamente alla moglie di iscriversi alla Chiesa alla quale apparteneva il marito, ma non viceversa come invece si delineava nel testo del suddetto canone dello Schema ("integrum est coniugi" non solo "integrum est mulieri"). Anzi uno dei Membri aveva proposto l'aggiunta della clausola "numquam autem vir in mulieris ritum transeat". La risposta del "Coetus de expensione observationum" è stata la seguente: "è necessario rispettare tanto in Oriente che in Occidente i diritti fondamentali dei coniugi".

Nel corso del dibattito di ieri mattina si è messo in rilievo con insistenza da una parte che i due canoni "ut iacent in schemate" costituivano una grave minaccia per la sopravvivenza delle Chiese orientali cattoliche, dall'altra che essi non corrispondevano alla mentalità, alle tradizioni e al contesto sociale di esse. A questa presa di posizione di fondo si è replicato sostenendo che al contrario i due canoni in questione corrispondevano a quanto insegnava il magistero della Chiesa "ubique terrarum" circa i diritti più fondamentali dei genitori, con espresso riferimento alla Lettera Apostolica "Mulieris dignitatem" n. 24, 4, lasciando ad entrambi i coniugi le scelte decisive riguardanti il patrimonio culturale e rituale di loro stessi e dei loro figli. Si è anche

affermato che la vera difesa delle Chiese orientali dipendeva dalla esemplarità della loro vitalità promossa a tutti i livelli e che si doveva mirare a salvaguardare i valori più profondi, umani e cristiani ».

Conclusa questa esposizione circa lo « status quaestionis » dei cann. 28 e 31, il Segretario ha suggerito all'Assemblea di specificare innanzitutto le mozioni da votarsi circa i cann. 28 e 29, successivamente quelle relative al can. 31. Riguardo al can. 29 il Segretario ha sottolineato l'opportunità di non cambiare il limite di età, ivi contemplato, perché non conveniva cambiare lo « ius vigens » e differire in ciò dal CIC della Chiesa latina. Quindi ha raccomandato di abbandonare la proposta di portare il limite di età da 14 a 18 anni.

Dopo questa breve esposizione del Segretario il Vice Presidente ha aperto di nuovo il dibattito sulla mozione relativa al can 28 § 1. I principali interventi sono stati i seguenti:

A: ha richiamato alla mente l'appello e la raccomandazione presante del Concilio Vaticano II con cui si esprimeva il desiderio di rispettare l'identità rituale dei fedeli orientali cattolici. Pertanto ha proposto di aggiungere alla parola « Ecclesiae » del § 1 del can. 28 la specifica « orientalis ».

B: ha detto di condividere tale aggiunta.

Il Vice Presidente ha osservato che in questo contesto non c'era bisogno di specificare il termine « Ecclesiae » con l'aggiunta dell'aggettivo « orientalis ».

C: ha insistito sulla necessità di eliminare dal canone la clausola « si ambo parentes concordis voluntate petunt ».

D: si è espresso nello stesso senso.

E: ha richiamato l'attenzione sul fatto che il modo di pensare della società stava cambiando non solo in Occidente, ma anche in Oriente e di questa realtà occorreva tener conto nel legiferare. Non ci si doveva lasciar condizionare da alcune situazioni del tutto particolari e contingenti, ma occorreva tenere lo sguardo rivolto al futuro. Per far ciò non gli sembrava che ci fosse altra via se non quella di accettare il can. 28 così come era formulato, senza apportarvi alcun cambiamento.

C: ha replicato a *E* dicendo che si stava facendo il Codice per le esigenze dei fedeli di oggi, ai quali una clausola cosiffatta avrebbe creato grandi difficoltà.

D: si è allineato con *C* affermando che la questione della salvaguardia del patrimonio e della identità rituali era attuale. Ogni giorno si

perdevano dei fedeli, perché la moglie induceva il marito ed i figli a passare alla Chiesa latina. Le Chiese orientali della diaspora erano in minoranza e non potevano misurarsi con l'organizzazione e la predominanza numerica di quella latina. Si era destinati prima o poi ad essere assorbiti dal rito prevalente.

F: ha ribattuto a tali difficoltà, rilevando che molte nuove parrocchie orientali negli Stati Uniti, benché piccole, fiorivano come anche le vocazioni sacerdotali. Si doveva mirare al futuro. Ad esso doveva essere rivolta ed orientata tutta la pastorale.

Segretario: ha richiamato l'attenzione su quanto proclamava ad alta voce la Chiesa cattolica, cioè l'esaltazione dei valori della dignità umana. Pertanto ci si doveva mettere in questa prospettiva e si doveva tener presente questa dimensione, se si voleva fare un buon Codice.

H: ha dichiarato che egli non aveva alcuna riserva da fare circa il riconoscimento del principio della parità dei diritti tra uomo e donna. Tuttavia egli, come padre premuroso e sollecito del bene e dell'avvenire dei propri figli, non poteva esimersi dal prendere una posizione netta in difesa e a salvaguardia e tutela delle Chiese orientali cattoliche, che erano esposte, soprattutto quelle della diaspora, al pericolo assai grave ed imminente di una completa sparizione. Data l'importanza vitale di tale questione, egli non poteva fare a meno di schierarsi a favore dell'omissione della clausola in questione del can 28 §1, che a suo avviso avrebbe potuto pregiudicare e mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza degli orientali cattolici.

G: ha sottolineato la difficoltà di conservare la propria identità e di sopravvivere in un ambiente diverso dal proprio habitat naturale.

Il dibattito riguardante il can. 28 § 1 è stato concluso dal Vice Presidente che dopo aver fatto il punto della situazione circa le posizioni emerse le ha sintetizzate in una sola mozione formulandola come segue: si ometta la clausola « aut, si ambo parentes concordis voluntate petunt » dal § 1 del can. 28.

Tutta l'Assemblea ha concordato sulla formulazione della mozione da votarsi.

Si è passati quindi a trattare la mozione riguardante il can. 29 § 1.

Il dibattito riguardante il can 29 § 1 è stato breve, dopo che un Membro ha suggerito di specificare la clausola « salvo iure particolari » già proposta nella mattinata del giorno precedente, con le parole « a Sede Apostolica statuto ». Questo Membro ha motivato la sua proposta dicendo che « la clausola sembra più completa e logica: infatti in questo caso si tratta

di questioni superrituali e pertanto è necessario l'intervento dell'Autorità Suprema per stabilire tale diritto particolare ».

L'Assemblea essendo soddisfatta della formulazione della surriferita clausola e della giustificazione datane, si è deciso di porla tra le mozioni da votarsi.

Nella riunione antimeridiana del giorno 9 novembre si è concordato di concentrare il dibattito riguardante il canone 31 unicamente sulla seguente mozione presentata nella riunione pomeridiana del giorno 8 novembre e sottoscritta da 6 Membri:

« Proponiamo che il can 31 sia emendato come segue: *integrum est mulieri ad Ecclesiam viri transire in matrimonio celebrando vel eo durante; matrimonio autem soluto libere potest ad pristinam Ecclesiam redire* ».

I principali interventi circa questa mozione, che equivaleva ad una pura e semplice ritenzione dello « *ius vigens* » di cui al can. 9 del Motu proprio « *Cleri sanctitati* », sono stati i seguenti:

A: sostenendo che in Oriente la moglie seguiva il marito, ha appoggiato incondizionatamente il testo proposto.

B: ha rilevato che forse la clausola « *nisi ius particolare a Sede Apostolica statutum aliud fert* » del can. 31 dello Schema era sufficiente a risolvere le difficoltà prospettate.

C: ha rilevato l'inopportunità di entrare in queste cose, nel Codice. A suo avviso era meglio lasciare che i coniugi risolvessero da soli questi problemi.

D: ha illustrato la difficile situazione delle Chiese orientali in Canada.

E: ha ribadito il suo punto di vista, più volte espresso nei dibattiti precedenti su questo canone, sostenendo energicamente il principio secondo cui il marito era il capo della famiglia, per cui la moglie avrebbe dovuto seguire il marito e non viceversa. Quindi si è schierato a favore della mozione proposta.

F: ha difeso, invece, il canone dello Schema.

G: ha sottolineato l'opportunità di tenere presente la realtà sociologica di vari paesi, in alcuni dei quali sarebbe stato molto difficile per un marito passare al rito della moglie.

H: ha rilevato che l'Oriente non era ancora maturo e preparato per accettare il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Quindi sarebbe stato meglio seguire il can. 9 del Motu proprio « *Cleri sanctitati* ».

I: si è opposto a quanto detto da H e da altri, sostenendo che tutto si poteva risolvere con una clausola che rimandava al diritto particolare approvato dalla Santa Sede. Egli ha concluso dicendo che in fondo questa era una questione che riguardava il Medio Oriente e non doveva pregiudicare il diritto comune di tutte le Chiese orientali.

K: ha sottolineato che nello Schema, si dava troppa libertà di scelta. Occorrevano, a suo avviso, anche delle restrizioni: altrimenti si sarebbe creato il caos. La libertà doveva avere i suoi limiti.

L: si è schierato, invece, a favore del testo dello Schema, sostenendo l'opportunità che i coniugi avessero il diritto di scegliersi, tra i due diversi riti cui essi erano rispettivamente ascritti, quello che a loro sembrava garantire meglio l'unità della famiglia. L'unica cosa a cui si doveva badare era che venissero rispettate e salvaguardate la fede e la vita veramente cristiana della famiglia.

Il Vice-Presidente ha riassunto la sostanza degli interventi e delle posizioni emersi durante il dibattito ed ha concluso dicendo che nei prossimi giorni si sarebbe votato su tutti e tre i canoni che sono stati oggetto di questo dibattito.

Nella votazione relativa a questi canoni, avvenuta nella riunione anti-meridiana del giorno 10 novembre la maggioranza dei votanti si è espressa in favore: della soppressione delle parole « aut, si ambo parentes concordi voluntate petunt » dal can. 28 § 1; della introduzione alla fine del can. 29 § 1 della clausola « salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto »; del mantenimento dello « ius vigens » (Motu proprio « Cleri sanctitati » can. 9) sostituendo il testo del can. 31 dello Schema con il seguente testo: « Integrum est mulieri ad Ecclesiam viri transire in matrimonio celebrando vel eo durante; matrimonium autem soluto libere potest pristinam Ecclesiam redire ».

« Ritus » dei Protestanti e can. 33 dello Schema

Riguardo a questo canone è stata presentata il giorno 5 novembre la seguente mozione, sottoscritta da 5 Membri:

« If it is the desire of the PCCICOR to maintain the position taken in *Orientalium Ecclesiarum*, a clarification should be made regarding the Protestant communities. If the validity of the orders of this communities is not recognized, can they be said to follow a "rite"? This is especially true regarding many of the groups which are not "mainstream" Protestant ».

Il dibattito relativo a questa mozione, svoltosi lo stesso giorno, è stato il seguente:

A: Presa la parola, ha esposto brevemente lo « status questionis »

soffermandosi a sottolineare le difficoltà, in cui ci si trovava negli Stati Uniti quando si doveva determinare il rito di origine dei protestanti che desideravano tornare al cattolicesimo. Costoro, in conformità del n. 4 del decreto conciliare sulle Chiese orientali, avrebbero dovuto ritenere il proprio rito di origine ed osservarlo. Ma spesso era impossibile saperlo o stabilirlo con esattezza, soprattutto se erano passate più generazioni dal momento del passaggio dal cattolicesimo al protestantesimo o se si erano avuti matrimoni misti tra protestanti originariamente di rito diverso. Particolarmente difficile da risolvere era questo secondo caso. Ha concluso dicendo che era necessario ed opportuno che nel futuro Codice orientale si dicesse qualcosa al riguardo o si lasciasse maggiore libertà di scelta del rito ai protestanti che aspiravano a farsi cattolici.

B: ha rilevato a questo proposito che generalmente si è soliti dire « copti-protestanti », « armeni-protestanti » ecc.; per cui esiste già una indicazione del rito di provenienza.

C: ha prospettato anche il caso dei protestanti anglicani che desideravano divenire cattolici di rito orientale. Secondo il dettato del can. 33 ciò non sarebbe stato possibile. Egli ha sottolineato la necessità di favorire questo tipo di conversioni e dare maggiore spazio alla libertà di scelta del rito, con l'aggiunta di un § 2 al canone.

D: ha richiamato l'attenzione sulla complicata situazione della Chiesa in India. Egli ha affermato che in seguito all'arrivo degli inglesi in India, molti indiani sia cristiani che pagani erano diventati anglicani. Ora sarebbe difficile stabilire, dopo tanto tempo, la loro provenienza.

E: ha espresso il desiderio che si tenesse presente nello Schema, non solo l'aspetto rituale, ma anche quello nazionale come era il caso degli armeni, in cui i due aspetti concorrevano in maniera per così dire inscindibile e determinante a formare l'etnia armena.

F: si è soffermato a descrivere la situazione delle diocesi del Medio Oriente, in cui coesistevano e convivevano cattolici, ortodossi e protestanti, il che creava gravi difficoltà quando si trattava di stabilire il rito di provenienza di coloro che desideravano farsi cattolici.

G: per ovviare in parte alle difficoltà sollevate, ha sottolineato l'opportunità di tenere distinti gli orientali dai non orientali. A tal proposito egli ha suggerito di aggiungere la specifica « orientales » alle parole « baptizati acatholici », con cui iniziava il can. 33.

A: ha detto di essere dello stesso avviso.

H: ha dichiarato che avrebbe preferito che si formulassero due canoni distinti, di cui il primo destinato agli orientali, il secondo agli altri.

Segretario: ha rilevato che il dettato del can. 33 rispecchiava fedelmente le direttive del Concilio. La difficoltà sollevata era una delle questioni « de iure » e « de facto ». In questi casi si è soliti rimanere spesso nel « dubium facti ». Pertanto nelle questioni « de facto » sarebbe meglio non entrare in questa sede riservata esclusivamente alla trattazione di quelle « de iure ».

I: ha ribadito l'importanza della libertà di scelta per coloro che avrebbero desiderato entrare nella piena comunione con la Chiesa cattolica.

L: si è espresso nello stesso modo di *I*.

M: ha rilevato che i cann. 28-30 davano una libertà di scelta, mentre il can. 33 no.

Segretario: ha ribadito che la questione relativa al can. 33 era stata molto dibattuta nel Concilio, che era stato esplicito al riguardo. Ora non si poteva far rientrare per così dire « per fenestram » ciò che il Concilio aveva lasciato fuori della porta. Il can. 33 era un testo conciliare e non lo si poteva cambiare.

N: ha espresso lo stesso parere e si è dichiarato favorevole al fatto che il canone in questione non venisse toccato, appunto perché rispecchiava le disposizioni del Concilio.

O: ha rilevato che con la clausola « salvo iure adeundi ad Sedem Apostolica » si salvaguardava la libertà di scelta di cui si stava parlando.

P: ha espresso l'avviso che la clausola di ricorrere alla Santa Sede in particolari casi, avrebbe garantito non solo la conservazione dei riti, ma avrebbe assicurato anche la libertà umana.

O: ripresa la parola, per ovviare in qualche modo alle difficoltà prospettate circa la determinazione del rito di provenienza, ha proposto di riformulare l'inizio del can. 33 così: « baptizati acatholici orientales, qui adhuc tales censentur ... etc. ».

Alcuni altri dei presenti hanno affermato che avrebbero preferito aggiungere dopo la parola « ritum » la frase relativa « ad quem adhuc pertinent » che a loro sembrava essere più giuridica e concreta di quella proposta da *O*.

N: ha ribadito la sua posizione, sostenendo l'opportunità che il testo del can. 33 rimanesse immutato, perché così come era formulato prevedeva ogni caso e perché era conciliare.

C: ha continuato ad insistere sulla necessità di un'aggiunta di un secondo paragrafo, in cui si desse ai protestanti, che si fossero fatti cattolici, la libertà di scegliersi il rito a cui ascrivere.

Segretario: ha ribadito che simili aggiunte erano contrarie alle disposizioni conciliari.

Al termine del dibattito il Vice Presidente ha riassunto brevemente le proposte di modifica, fatte al can. 33. Esse erano le seguenti:

1) aggiungere la specifica « orientales », dopo le parole iniziali « baptizati acatholici »;

2) riformulare l'inizio del canone così: Baptizati acatholici orientales, qui adhuc tales censentur ... »;

3) aggiungere dopo la parola « ritum » la frase relativa « ad quem adhuc pertinent ... »;

4) aggiungere un secondo paragrafo del seguente tenore: baptizati Communitatum ecclesialium non orientalium ad plenam communionem cum Ecclesia catholica convenientes, ascribi possunt Ecclesiae sui iuris cui maluerint.

Il can. 33 è stato sottoposto alla votazione dell'Assemblea nella riunione antimeridiana del giorno 7 novembre. A questo proposito sono stati formulati i seguenti quesiti, da votarsi in successione, nel caso che il primo non avesse avuto la maggioranza dei voti:

1) Quaeritur, utrum placeat necne, ut. can. 33 maneat ut iacet in Schemate.

2) Quaeritur, utrum placeat necne, ut can. 33 incipiat: Baptizati acatholici orientales ad ...

3) Quaeritur, utrum placeat necne, ut in can. 33 post verbum « ritum » adiungatur clausula, « ad quem adhuc pertinent ».

5) Quaeritur, utrum placeat necne, ut ad can. 33, qui fit § 1, adiungatur sequens § 2:

Baptizati Communitatum ecclesialium non orientalium ad plenam communionem cum Ecclesia catholica convenientes, ascribi possunt Ecclesiae sui iuris cui maluerint.

Circa quest'ultima formulazione si rileva che la Segreteria richiamandosi a quanto scritto in *Nuntia* 28, p. 32 ha precisato che il Concilio Vaticano II (*Orientalium Ecclesiarum* n. 4) è stato del tutto esplicito nel volere abolire la regola « ritum quem maluerint amplecti possunt » del can. 11 del Motu proprio « Cleri sanctitati ».

I votanti presenti nell'aula al momento della votazione erano 27. Di essi, 25 si sono pronunciati a favore del primo quesito, e cioè per il mantenimento del can. 33 « ut iacet in Schemate », mentre 2 Membri hanno dato al riguardo il loro « non placet ». In virtù di questo risultato, evidentemente, non si è proceduto alla votazione dei successivi quesiti.

COMPETENZE DELLE « CONFERENZE EPISCOPALI DI RITO ORIENTALE »

Nella riunione antimeridiana dell'8 novembre è stata presentata una mozione riguardante la situazione particolare nella quale si trova la Chiesa Malabarese che è costituita da due Metropoli, ciascuna delle quali ha varie eparchie suffraganee. I Vescovi di questa Chiesa, sul piano del diritto canonico, fanno parte della « Conferenza Episcopale Siro-Malabarese » che figura nell'*Annuario Pontificio* sotto il titolo « Sinodi patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale » (*Annuario Pontificio* 1989, pp. 1015-1016).

La mozione, sottoscritta da 13 Membri, è stata la seguente:

« The Episcopal Conferences of the Churches which are not governed by a Patriarch or Major Archbishop or "Metropolitanus sui Juris" should be considered as "Synods" and given all the powers and duties proper to Patriarchs, Major Archbishops and their Synods until hierarchical perfection is granted to these Churches through Patriarchs or Major Archbishops.

Reason: The Syro-Malabar and Malankar Churches have no "Caput and Pater" and consequently no "Synods". This deficiency diversely affects the administration, apostolate, evangelisation, growth and pastoral care of emigrants in these Churches. The Syro-Malabar eparchies in Kerala are under two Metropolitans who are not "Sui Juris" and the Syro-Malabar Bishops in northern India are suffragans of Latin Metropolitans. This very peculiar situation can be remedied only by giving the Syro-Malabar Bishops' Conference all the powers and duties of Patriarchs and Major Archbishops and their Synods ».

Nella riunione pomeridiana dello stesso 8 novembre, un Membro ha illustrato in dettaglio la situazione attuale della Chiesa Malabarese, dicendo che lo Schema non prevedeva per essa né un « Synodus Episcoporum », né un « Consilium Hierarcharum », come organi competenti ad emanare norme di diritto particolare vincolanti tutte le eparchie esistenti entro i limiti territoriali. Il dibattito che ne è seguito non si è protratto a lungo, perché l'Assemblea si è trovata d'accordo all'unanimità su quanto esposto al riguardo dal Vice Presidente e dal Segretario. Costoro innanzitutto hanno rilevato che per quanto riguardava la Chiesa malankarese non dovevano esserci problemi dato che essa aveva, nello Schema, una figura di « Metropolia sui iuris » assai chiara. Circa la Chiesa Malabarese, invece, hanno evidenziato che benché la situazione particolare di essa fosse sempre stata a cuore e in cima alle preoccupazioni della Commissione, era sembrato necessario delineare nello Schema solo quelle figure giuridiche di Chiese « sui iuris » che corrispondevano alla sostanza delle genuine tradizioni orientali; non era sembrato conve-

niente invece stabilizzare, con un diritto di altro tipo, situazioni che si consideravano contingenti e che potevano essere risolte con un provvedimento amministrativo, il quale, com'era ovvio, esulava totalmente dalle competenze della Commissione.

« IUS PARTICULARE »

All'inizio della riunione antimeridiana del 7 novembre è stata presentata la seguente mozione, sottoscritta da 5 Membri:

« Dato che i canoni dello Schema rinviavano decine e decine di volte allo "ius particolare Ecclesiae sui iuris", inserire nel testo di promulgazione del Codice che ogni "Ecclesia sui iuris", nello spazio di uno o due anni a contare dalla data di promulgazione del Codice, determini chiaramente qual è il suo "ius particolare" *in ogni caso* ».

Il Vice Presidente ha aperto il dibattito relativo a questa mozione nella riunione pomeridiana del giorno 8 novembre. I principali interventi sono stati i seguenti:

A: come principale proponente della mozione, ne ha spiegato le ragioni soffermandosi a sottolineare la necessità di non lasciare nel vago il diritto particolare delle singole Chiese « sui iuris », al quale spesso si rimandava nei canoni dello Schema.

Egli ha affermato che era fermamente convinto che non ci volesse ambiguità ed incertezza nel diritto; perciò rivolgeva un caldo invito a tutti i responsabili delle Chiese « sui iuris », presenti in aula, perché stabilissero quanto prima il proprio diritto particolare possibilmente entro i limiti della « *vacatio legis* » stabilita per il Codice.

B: si è detto d'accordo su ciò ed anzi avrebbe visto di buon occhio che l'emanazione delle norme di diritto particolare, a cui si rimandava nei canoni dello Schema, fosse contemporanea alla promulgazione del Codice di diritto comune. Egli ha sottolineato l'importanza del diritto particolare non solo nel governo di ciascuna delle Chiese « sui iuris », ma anche in quello delle singole eparchie.

C: ha domandato se le norme di diritto particolare dovessero essere approvate dalla Santa Sede, prima di andare in vigore.

D: ha espresso il parere che ciò non fosse necessario.

Segretario: ha confermato quanto detto da *D* ed ha aggiunto che infatti spettava al Sinodo dei Vescovi o al « *Consilium Hierarcharum* » delle singole Chiese « sui iuris » fare il proprio diritto particolare ed approvarlo. Tuttavia ha rilevato che tra il diritto comune e quello particolare ci doveva essere

conformità e le norme del diritto particolare non dovevano essere in contraddizione o in contrasto con quelle del diritto comune.

F: ha posto la questione di che cosa si dovesse fare dello « ius particolare » già in vigore.

Vice Presidente: ha spiegato che con il nuovo Codice contenente il diritto comune a tutte le Chiese Orientali sarebbe stato indispensabile fare una verifica dello « ius particolare » delle singole Chiese ed esaminarlo, anche se fino alla promulgazione del nuovo Codice esso continuava a far parte dello « ius vigens ». Egli ha rilevato, inoltre, che lo « ius particolare » significava sia il diritto particolare in vigore in determinate Chiese sia quello da stabilirsi nell'ambito del diritto comune secondo le esigenze di ogni singola Chiesa. Perciò toccava alle singole Chiese « sui iuris » verificare e stabilire il proprio « ius particolare conditum vel condendum » non alla Commissione che aveva il compito preciso di preparare lo « ius commune » a tutte le Chiese orientali, riservando però il giusto posto allo « ius particolare ».

Segretario: ha osservato che non era possibile inserire nel testo di promulgazione del Codice orientale la raccomandazione secondo cui ogni « Ecclesia sui iuris » nel giro di uno o due anni avrebbe dovuto determinare chiaramente il proprio diritto particolare. Anche questa era una questione amministrativa. Spettava caso mai alla Congregazione per le Chiese Orientali fare urgenza perché si provvedesse a ciò quanto prima possibile.

Il Vice Presidente ha concluso il dibattito aggiungendo che in ogni caso si sarebbe presa buona nota della raccomandazione contenuta nella mozione.

« SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITAS »
Cann. 41-53

Sin dalla riunione di apertura dei lavori, il 3 novembre mattina, è stata sollevata la questione circa la dimensione ecumenica dello Schema. Uno dei Membri, pur riconoscendo che « Nello schema vi è un indubbio "progresso ecumenico », ha auspicato « si facciano altri passi in questo senso ». A tal riguardo lo stesso Membro, riferendosi alla visita del Patriarca Ecumenico Dimitrios I al Santo Padre, avvenimento, questo, di grande rilevanza per il progresso del dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, ha letto il seguente documento:

« Il 6.12.87 il Papa Giovanni Paolo II durante la liturgia Eucaristica nella Basilica di S. Pietro in Vaticano con l'assistenza del Patriarca Ecumenico Dimitrios I, fra l'altro ha detto nel suo discorso:

« Il Concilio Vaticano II ha chiesto che nello sforzo per il ristabilimento della piena comunione con le Chiese Orientali si tenga in particolare considerazione la natura delle relazioni vigenti tra esse e la sede di Roma prima della separazione (U.R. 14). Queste relazioni rispettavano pienamente la potestà di quelle Chiese di 'reggersi secondo le proprie discipline' (U.R. 16). Vorrei assicurarLa, Santità, che la sede di Roma, così attenta a tutto ciò che la tradizione della Chiesa comporta, vuole rispettare pienamente questa tradizione della Chiesa d'Oriente" (AAS 80 [1988] 714).

Il 7.12.87, sempre a Roma, il Papa e il Patriarca Ecumenico hanno firmato e reso di pubblica ragione una dichiarazione congiunta, in cui, fra l'altro, leggiamo: "Chacune de nos Eglises ayant reçu et célébrant les mêmes sacrements, elles perçoivent mieux que, lorsque l'unité dans le foi est assurée, une certaine diversité d'expressions, souvent complémentaires, et d'usages propres n'y fait pas obstacle mais enrichit la vie de l'Eglise et la connaissance, toujours imparfaite, du mystère révélé" (AAS 80 [1988] 253) ».

Il medesimo Membro richiamandosi al documento letto ha espresso il parere che certi capitoli dello Schema, p. e. quelli che riguardavano l'Autorità Suprema della Chiesa e l'autorità dei Patriarchi, si trovavano in contrasto con i testi citati sopra e che ciò avrebbe potuto creare « molti problemi ecumenici ».

All'intervento di questo Membro ha replicato il Vice Presidente con un'ampia spiegazione circa la « dimensione ecumenica » dello Schema dimostrando che non si era tralasciato nulla nel corso dei lavori della Commissione per essere del tutto aderenti, relativamente all'ecumenismo, a quanto era stato stabilito dal Concilio Vaticano II e dai successivi documenti della Santa Sede.

Nella stessa riunione del 3 novembre un altro Membro ha manifestato la sua soddisfazione per il fatto che prima di tutto si erano prese in considerazione la dimensione e le preoccupazioni ecumeniche concernenti il CICO. Tuttavia ha aggiunto che, per quanto riguardava il parere negativo espresso dal « Coetus de expensione observationum » nei confronti del progetto di riformulazione dei canoni 41-53, che era stato da lui presentato fra le sue osservazioni allo Schema (cf. *Nuntia* 28, p. 29), esso non gli sembrava sufficientemente motivato ed ha spiegato che con tale progetto egli non aveva inteso andare « contro », ma « oltre » il Concilio Vaticano II.

Il Vice Presidente ha osservato a questo riguardo che le direttive date alla Commissione dal Supremo Legislatore non prevedevano affatto di andare « oltre » il Concilio, bensì prescrivevano di seguire fedelmente le norme conciliari, come era stato indicato da Paolo VI nella lettera di istituzione della Commissione e nella Allocuzione-Programma all'inaugurazione dei lavori della Commissione e da Giovanni Paolo II nel suo discorso al Sinodo dei Vescovi del 1985.

Il medesimo Membro preso atto delle riserve fatte al suo progetto, il giorno 7 novembre pomeriggio ha presentato alla Segreteria della Commissione, un nuovo progetto in sostituzione di quello precedente, tuttavia con l'espresso desiderio che su di esso non si aprisse un dibattito in aula, e precisando bene che non intendeva farne una nuova proposta in sede di Plenaria, ma che tale testo si sarebbe potuto sottoporre ad un Comitato speciale composto da quattro o cinque Membri che rivedesse i nuovi canoni e ne riferisse al Santo Padre.

Il Vice Presidente, preso atto che non si trattava di una proposta per la Plenaria, proposta che, comunque, non poteva essere accolta secondo l'« Ordo procedendi », ha rilevato nel contempo che l'« iter » dei lavori stabilito dall'Autorità Superiore non prevedeva la costituzione di tale Comitato speciale. Comunque egli ha assicurato che avrebbe riferito al Santo Padre sulla questione.

Nonostante ciò, nella riunione antimeridiana del 9 novembre, in assenza del suddetto Membro, è stata presentata la seguente mozione sottoscritta da 8 Membri:

« Si giudica necessaria più che mai la rielaborazione dei canoni 41-53: de suprema auctoritate Ecclesiae.

Motivazione: Non corrisponde allo spirito ecumenico del Concilio Vaticano II. (Cf. U.R. II, 14, 17, 18. O.E. 24).

Proposta: Riprendere il progetto di riformulazione dei cann. 41-53 respinto dal Coetus "de expansione observationum". Dopo uno studio più approfondito porterebbe un bene maggiore e creerebbe un clima ecumenico migliore presso i nostri fratelli non Cattolici, specialmente Ortodossi Bizantini ».

Al termine della riunione il Vice Presidente, tutto considerato, ha giudicato opportuno di ammettere al dibattito, in conformità dell'« Ordo procedendi », questa mozione. Egli però ha proposto di differire la discussione al giorno dopo, quando sarebbe stato presente il Membro che aveva proposto il testo respinto dal « Coetus de expansione observationum ». Il Vice Presidente ha inoltre avvisato l'Assemblea che, il progetto al quale si riferiva la mozione da esaminarsi, era stato ritirato dallo stesso Membro il quale ne aveva proposto un altro in sostituzione, precisando che non voleva farne una proposta in Sede di Plenaria.

Circa il nuovo progetto, invece, è stato concesso soltanto un dibattito informale di sondaggio.

Il dibattito circa la mozione in questione è stato intavolato subito all'inizio della riunione antimeridiana del 10 novembre. Dopo una nuova

puntualizzazione della questione, fatta dal Vice Presidente, il dibattito si è svolto come segue:

A: il Membro estensore del progetto di riformulazione dei canoni 41-53 ha esordito dichiarando di trovarsi in una posizione particolarmente difficile ed imbarazzante, dovendo, da una parte, ritrattare la sua precedente proposta di riformulazione del Titulus III, De Suprema Ecclesiae auctoritate (cann. 41-53), dall'altra, presentare alla considerazione dell'Assemblea un nuovo progetto di detto titolo, su cui purtroppo non c'era più tempo per pronunciarsi. Entrando nel vivo della questione ha affermato che le sue precedenti proposte non avevano soddisfatto nemmeno lui stesso. Egli si era accorto che alcune di esse non andavano. Infatti esse erano state concepite avendo come prospettiva un futuro in cui le Chiese orientali ortodosse sarebbero state in piena comunione con la Sede di Roma ed il suo Vescovo. Egli, con il suo progetto, voleva unicamente esprimere l'ecclesiologia conciliare con termini diversi e più accettabili ai fratelli separati.

Vice Presidente: ha fatto alcune precisazioni circa la provenienza dei canoni del Titulus III. A tal proposito ha riassunto quanto detto alle pagine 38 e 39 di *Nuntia* 22, soffermandosi a rilevare che i testi di questi canoni facevano parte dello schema della « Lex Ecclesiae Fundamentalis ». Egli ha sottolineato che questo schema era stato elaborato da un « Coetus mixtus », composto di Consultori di entrambe le Commissioni di Revisione dei Codici latino ed orientale, ed era stato, successivamente, sottoposto all'esame dei Membri di ambedue le Commissioni, i quali non avevano trovato alcunché da eccepire, se non pochi rilievi di minore importanza. Proprio perché, ha ribadito il Vice Presidente, i canoni « de Suprema Ecclesiae auctoritate » facevano parte del progetto della « Lex Ecclesiae Fundamentalis », li si è considerati appartenere alla legislazione comune della Chiesa latina e di quelle orientali tant'è vero che li si è inseriti, con poche varianti e con qualche modifica redazionale voluta dallo stile particolare dei due Codici, sia nel CIC che nello schema del CICO. Egli ha rilevato inoltre che il gruppo di studio che si era occupato di questa sezione di canoni aveva ritenuto massimamente conveniente che in tale materia non vi fossero significative differenze tra i due Codici, tanto più che questi stessi testi con la promulgazione del CIC nel 1983 avevano avuto già l'approvazione del Supremo Legislatore e non sembrava che vi fossero delle ragioni per non considerarli pienamente corrispondenti alle genuine tradizioni teologiche orientali ed alle esigenze dell'ecumenismo.

B: come principale promotore della surriferita mozione del 9 novembre mattina si è dichiarato favorevole ad un esame del progetto più recente, distribuito a tutti i Membri per vedere se ci fosse qualche cosa di buono, di

meglio formulato e di più corrispondente all'ecclesiologia del Vaticano II. Ha aggiunto che ciò era molto importante per creare un clima ecumenico di distensione presso i fratelli separati, specialmente Ortodossi di rito bizantino.

C: ha detto di non essere di questo parere, in quanto riteneva inutile un dibattito su un progetto, la cui accettazione esulava dalla competenza della presente Assemblea. Egli era d'avviso che non si avessero i poteri e il diritto di cambiare così sostanzialmente e in un punto così importante quale era quello relativo all'Autorità Suprema e ai suoi rapporti con il Collegio dei Vescovi, i canoni che dovevano essere comuni al CIC e al CICO.

D: ha ritenuto invece molto importante intavolare un dibattito sul nuovo progetto di *A*.

E: si è domandato se non fosse possibile introdurre, nello schema del CICO, i testi del nuovo progetto di *A* come un emendamento.

F: ha proposto di sottoporre a votazione il nuovo progetto.

A: riprendendo la parola, ha dichiarato che non si aveva il diritto di mettere a votazione il suo progetto: del resto la stessa discussione su di esso, in questo momento, era molto difficile. Si sarebbe potuta costituire una sottocommissione con il compito di studiare a fondo il progetto e poi di inviarlo al Papa, se era il caso, perché ne facesse l'uso che riteneva più opportuno.

G: ha dichiarato di essere dell'opinione che occorreva studiare il progetto prima di decidere alcunché al riguardo. Esso implicava questioni troppo importanti e delicate e coinvolgeva l'Autorità Suprema della Chiesa. Quindi ci volevano soprattutto prudenza e riflessione nel prendere una decisione.

B: ha ribadito l'importanza dell'aspetto ecumenico del problema.

Vice Presidente: ha osservato che, pur tenendosi presente l'ecumenismo, non si dovevano perdere di vista altri aspetti ed ha espresso il parere che non si potesse e non si dovesse fare nulla per i motivi sopra esposti. Pertanto ha proposto di segnalare al Santo Padre l'esistenza del progetto di riformulazione del Titulus III dello Schema, presentato da *A*. Sarebbe dipeso, poi, dall'Autorità Suprema decidere che cosa farne.

Tutti hanno accettato con soddisfazione la soluzione prospettata dal Vice Presidente.

« TRINA IMMERSIO » NEL BATTESIMO

Can. 672 § 1

La sostituzione della clausola iniziale del can. 672 § 1 « in baptismo homo per immersionem in aquam naturalem vel ablutionem... » con « in baptismo homo per lavacrum aquae naturalis » proposta dal « Coetus de

expensione observationum » in accoglimento di un voto che era stato espresso in materia (cf. *Nuntia* 28, p. 83), è stata discussa sulla base della seguente mozione, sottoscritta da 6 Membri e presentata nella sessione antimeridiana del 9 novembre:

« Il can. 672 § 1 inizi così:

In Baptismo homo per trinam immersionem in aquam naturalem...

Motivazione:

- 1) per una genuina tradizione orientale;
- 2) per una maggiore coerenza con il decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum » nn. 4 e 12;
- 3) per non creare un problema ecumenico ».

Il Vice Presidente, dopo aver invitato l'Assemblea ad attenersi all'« Ordo procedendi » per quanto riguardava le proposte « nuove », cioè quelle che non si riferivano direttamente al « Sommario delle osservazioni », ha aperto il dibattito su questa mozione all'inizio della riunione pomeridiana del 9 novembre. I principali interventi sono stati i seguenti:

A: riferendosi ad un articolo apparso in *Nicolaus* 1980, fasc. I, pp. 73-84, si è soffermato a rilevare che la formulazione del can. 672 § 1 dello schema non corrispondeva alla dottrina e alla prassi antiche della Chiesa. Una tale formulazione poteva essere motivo di gravi difficoltà soprattutto nei rapporti ecumenici con gli Ortodossi. Costoro, infatti, non riconoscevano valido il battesimo se non veniva amministrato per triplice immersione in conformità della disciplina antica, sancita in vari Concili ecumenici. Ha aggiunto inoltre che il termine « lavacrum » proposto dal « Coetus de expensione observationum » in sostituzione di « immersionem... vel ablutionem » del testo dello Schema, non gli sembrava accettabile perché troppo generico e non diceva esattamente quello che era la disciplina e la prassi liturgica delle Chiese orientali. Egli ha sottolineato fortemente la necessità di mantenere nello Schema la vera tradizione orientale: altrimenti si sarebbero avute continue difficoltà con gli Ortodossi.

B: ha condiviso le preoccupazioni espresse da A e ne ha appoggiato il punto di vista.

C: ha spiegato che nella Chiesa copta ortodossa proprio a causa della differenza di amministrazione del battesimo non si riconoscevano validi i battesimi conferiti dai cattolici.

Segretario: replicando alle riserve e alle perplessità manifestate da A circa la proposta di usare il termine generico « lavacrum » in luogo di « immersio vel ablutio » ha osservato che si era fatto ciò per l'esatta congruità con la dottrina cattolica e cioè « per non escludere la possibilità di amministrare il battesimo "per aspersionem" ».

A: per ribadire la giustezza del suo punto di vista ha ritenuto opportuno leggere il seguente passo del suddetto articolo:

« Per quanto riguarda il modo di battezzare, sin dall'antichità vige in Oriente la triplice immersione ed emersione. Il can. 50 degli Apostoli prescrive (cfr. can. 7, 2° Conc. Ecum. Costant. I) "Se un vescovo, o un sacerdote non compie le tre immersioni nello stesso battesimo, ma una sola immersione nel nome della morte del Signore, sia deposto; perché il Signore non ci ha detto: battezzate nel nome della mia morte, ma 'andate ad insegnare a tutte le genti, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Della triplice immersione parlano i Padri greci e il Concilio Trullano (can. 95), il quale ha condannato gli eunomiani che battezzavano con una sola immersione. Per la stessa ragione gli eunomiani furono condannati pure dal Concilio Ecumenico Costantinopolitano I (can. 1) ».

D: intervenendo nel dibattito, ha rilevato che il canone in questione era teologico e che sarebbe spettato ai libri liturgici determinare il modo di amministrare il battesimo.

Vice Presidente: ha sottolineato che era compito del Codice di Diritto Comune dare delle norme di carattere generale; spettava, invece, alle singole Chiese « sui iuris » determinare il proprio diritto particolare ed applicarlo.

E: ha osservato in generale che, secondo il suo punto di vista, certi canoni denunciavano un carattere più filosofico e teologico che giuridico. Il Codice non doveva essere un compendio di teologia e di morale, ma doveva essere una raccolta sistematica di norme giuridiche.

Vice Presidente: ha rilevato che da una ricerca, fatta dalla Segreteria, circa il vero significato dei termini « lavacrum », « baptismus », « ablutio » e « immersio » è risultato che non vi era una sostanziale differenza tra di essi. Nella terminologia dei primi secoli della Chiesa essi indicavano la stessa cosa e venivano considerati dei sinonimi.

Chiaritosi ciò, il Vice Presidente ha ritenuto non necessario proseguire il dibattito sul can. 672 § 1. Da parte dell'Assemblea non è stata fatta alcuna obiezione al riguardo.

« LEX APPLICANDA » NEI MATRIMONI CON I NON CATTOLICI BATTEZZATI

Cann. 775-776

Circa i canoni 775 § 2 e 776 dello Schema, riformulati dal « Coetus de expansione observationum » sulla base delle osservazioni dei Membri come riferito in *Nuntia* 28, pp. 104-106, non sono state fatte specifiche mozioni ad eccezione di una questione sollevata da 5 Membri. Costoro hanno

posto il quesito se e in che misura, tenendosi presente l'art. 16 del Decreto Conciliare « De oecumenismo », questi canoni avrebbero potuto coinvolgere la prassi seguita nei tribunali della Chiesa cattolica riguardo alle cause matrimoniali « not to recognize the declaration of nullity granted by Orthodox tribunals ».

La questione posta è stata risolta nel dibattito, svoltosi nella riunione antimeridiana del 5 novembre, quando tutta l'Assemblea ha concordato nel riconoscere che al riguardo non vi è alcuna possibilità di dubbio e di perplessità, essendo « iuris divini » l'impedimento « ligaminis » e restando fermo il can. 849 dello Schema: « Matrimonii vinculum sacramentale matrimonio consummato nulla humana potestate nullaque causa praeterquam morte solvi potest ». In seguito a tale chiarimento e precisazione la questione posta è stata ritirata.

Per dovere di cronaca si rileva che nel corso di questo dibattito un Membro ha proposto di omettere le summenzionate norme perché esse, a suo parere, si riferivano agli Ortodossi, mentre il Codice orientale « respicit solas Ecclesias orientales catholicas ». Questa proposta, tuttavia, non ha avuto alcun sostegno nell'Assemblea, che ha preferito mantenere la linea indicata dal « Coetus de expensione observationum » ed ha riconosciuto che questi canoni, come si è espresso il Vice Presidente, non sono stati fatti per gli Ortodossi, bensì per i tribunali della Chiesa cattolica con l'intento di colmare una lacuna peraltro riconosciuta da tutti.

DISPENSATIO A FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII

Can. 829

In *Nuntia* 28, pp. 116-117, è stata riportata una motivata proposta di 3 Membri della Commissione, secondo cui anche in Oriente si sarebbe dovuto applicare il can. 1127 § 2 del CIC, che, in particolari circostanze di necessità, concede ai Vescovi eparchiali della Chiesa latina il potere di dispensare dalla prescritta forma canonica di celebrazione del matrimonio. Ivi si è riferito anche che il « Coetus de expensione observationum » aveva suggerito di non accettare tale proposta, ritenendo che la facoltà di dispensare dal « ritus sacer » dovesse rimanere riservata, nel Codice comune, alla Santa Sede, per la salvaguardia di questa istituzione così caratteristica dell'Oriente, come già indicato in *Nuntia* 15, pp. 85-86.

Il giorno 5 novembre è stata presentata la seguente mozione, sottoscritta da 5 Membri:

« Insofar as the powers of Latin and Eastern Catholic bishops should be equal, should not the eparchial bishops enjoy the faculty to dispense from canonical form? I suggest that some distinction be made between permission to marry before an Eastern Orthodox priest and any other Christian or non-Christian minister, or civil magistrate ».

All'inizio del dibattito il principale proponente della mozione ha sottolineato che, se si confrontava il dettato del can. 1127 § 2 del CIC con quello del can. 829 dello Schema, non si poteva fare a meno di notare una certa « deminutio capitis » dei Vescovi orientali rispetto a quelli latini. Questi ultimi, infatti, hanno, a differenza dei Vescovi orientali, la facoltà di dispensare « a forma celebrationis matrimonii ». Questa differenza di trattamento nei confronti dei Vescovi orientali, a parere del suddetto Membro, si sarebbe dovuta eliminare. Al dibattito sono intervenuti vari Membri, due dei quali pur volendo mantenere la sostanza del canone, hanno proposto di equiparare, in questa materia, i Metropoliti, che presiedono le Chiese metropolitane « sui iuris », ai Patriarchi e di aggiungere, in conseguenza di ciò, una appropriata clausola. Un altro Membro ha proposto di ridurre il canone al seguente testo:

« *Dispensatio a forma iure praescripta ne concedatur nisi gravissima de causa* ».

Un altro ancora ha proposto che al posto di « gravissima » si scrivesse solo « gravis ». Il giorno 7 novembre, nella riunione antimeridiana, si è avuta la votazione delle mozioni fatte al can. 829. Esse sono state elencate dal Vice Presidente nel seguente ordine di votazione:

1) *Quaeritur, utrum placeat necne, ut can. 829 maneat sicut iacet in Schemate*

2) *Quaeritur, utrum placeat necne, ut in can. 829 verbum « gravissima » substituaturs cum verbo « gravis »*

3) *Quaeritur, utrum placeat necne, ut in can. 829 post verbum « Patriarchae » adiungatur sequens clausula: « necnon Metropolitanae, qui Ecclesiae metropolitanae sui iuris praest » (consequenter verbum « concedat » mutatur in « concedant »)*

4) *Quaeritur, utrum placeat necne, ut can. 829 ad sequentem textum reducaturs:*

Dispensatio a forma iure praescripta ne concedatur nisi gravissima de causa.

Fattasi la votazione relativa alla prima mozione, il risultato dello scrutinio ha dato, su 27 votanti presenti, 18 placet a favore del mantenimento del testo del canone dello Schema « sicut iacet » e 9 non placet. Pertanto il canone è rimasto immutato e di conseguenza le altre mozioni sono cadute.

« DE RECURSIBUS ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA AD TRIBUNAL »
Cann. 1003-1021

Relativamente ai cann. 1003-1021 appartenenti al Caput II del Titulus XXII « De recursibus adversus decreta administrativa » è stata presentata all'inizio della riunione antimeridiana del 7 novembre la seguente mozione, sottoscritta da 5 Membri:

« Sopprimere i canoni 1003-1021 che riguardano il ricorso al tribunale contro i decreti amministrativi. Basta il ricorso gerarchico. Nel Codice latino non c'è il Tribunale Amministrativo. A fortiori da noi Orientali basterebbe il ricorso gerarchico ».

Il dibattito relativo a questa mozione ha avuto luogo nella riunione antimeridiana del 9 novembre. Gli interventi più significativi, fatti nel corso del dibattito, sono stati i seguenti:

A: A sostegno della mozione presentata ha addotto la motivazione che anche dal Codice latino era stata omessa tale sezione di canoni, benché a lungo studiata e rimasta inserita nello Schema del CIC fino a poco prima della promulgazione di esso. La ragione principale che aveva indotto la Commissione latina ad omettere questa sezione di canoni era stata quella di non permettere che si potessero troppo facilmente impugnare i decreti dei Vescovi e si potesse procedere per via amministrativa contro essi. Se la Commissione latina aveva ritenuto opportuno fare ciò per evitare difficoltà ai Vescovi, a maggior ragione, date le situazioni delle Chiese orientali, non si doveva lasciare questa sezione di canoni nel futuro Codice orientale.

B: ha affermato che se si fosse lasciata la possibilità di ricorrere, con troppa facilità, contro i decreti amministrativi dei Vescovi, si sarebbero create gravi difficoltà di governo per la gerarchia ed inoltre vi sarebbero stati abusi di ogni sorta a tal riguardo. Egli ha aggiunto che gli era giunta notizia che la Segnatura Apostolica era oberata di lavoro e stressata dalla quantità di ricorsi di questo genere, che si erano accumulati in attesa di essere evasi e su cui si doveva pronunciare.

Segretario: ha rilevato che nelle consultazioni precedenti nessuno aveva proposto di omettere dallo Schema questa sezione di canoni, ad eccezione di una Chiesa, che aveva addotto però tutt'altra motivazione. Quindi, se si desiderava una tale omissione, occorreva seguire una procedura speciale, prevista per le proposte nuove. In secondo luogo egli ha sottolineato che si era introdotta nello Schema la sezione « de recursibus ad tribunal adversus decreta administrativa » in ottemperanza ed in esecuzione di uno dei principi di revisione approvati nel 1974 dalla prima Assemblea Plenaria della Commissione. Quindi se si voleva omettere questa sezione di canoni occorreva

innanzitutto procedere alla revisione di quel principio di revisione che aveva stabilito ed imposto l'obbligo di prevedere nel futuro Codice l'istituzione e l'esistenza di tribunali amministrativi con tali compiti e funzioni. In terzo luogo ha rilevato che la Commissione latina aveva omissso dallo Schema finale del CIC questa sezione soprattutto per la ragione che non si era voluto che un Vescovo fosse giudicato da un non-vescovo. La Commissione orientale, invece, aveva formulato i canoni di questa sezione in modo tale da evitare la suddetta difficoltà, il che era evidente dai cann. 1005 §§ 1-3 e 1006 § 1. Ha concluso dicendo che andava infine notato che lo Schema del CICO non prevedeva l'istituzione di tribunali amministrativi separati e distinti da quelli che dovevano trattare tutte le altre cause come era il caso dello Schema del CIC. Si era pensato, invece, di farne una sezione dei tribunali ordinari.

A: ripresa la parola, alle considerazioni fatte dal Segretario in difesa dei canoni « de recursu ad tribunal » dello Schema del CICO ha replicato dicendo che, nonostante tutto, siffatti tribunali amministrativi erano un lusso per l'Oriente: era come se la Repubblica di S. Marino volesse fare un Codice di diritto della navigazione, pur non disponendo né di un mare né di una flotta. Era più che sufficiente, a detta di *A*, il ricorso gerarchico.

C: ha affermato che i tribunali amministrativi erano una necessità: infatti poteva succedere che anche un Vescovo agisse contro il diritto.

D: ha accettato la formulazione dei canoni « de recursu ad tribunal » e ha dichiarato che essi sarebbero stati una garanzia per la difesa e il rispetto della giustizia e per il buon andamento del governo pastorale.

E: ha espresso qualche incertezza e perplessità circa l'utilità di questi tribunali amministrativi.

F: anche lui, ha sollevato delle riserve a tal proposito.

Nel dibattito sono intervenuti altri Membri alcuni dei quali hanno espresso delle riserve circa i canoni « de recursu ad tribunal », mentre altri, avendo in vista soprattutto l'opportunità che i ricorsi contro i decreti amministrativi dei Vescovi eparchiali del territorio patriarcale venissero risolti nell'ambito di queste stesse Chiese (cf. can. 1500 dello schema), hanno sostenuto la necessità di mantenere i canoni relativi al « recursus ad tribunal ». Il Vice Presidente, dopo aver fatto il punto della situazione circa le opinioni espresse nel corso del dibattito, ha ritenuto opportuno che l'Assemblea si pronunciasse sul quesito se piaceva che l'intero Titolo XXIII « De recursibus adversus decreta administrativa » (Caput II = « De recursu ad tribunal » compreso) rimanesse nello Schema. La votazione a tale riguardo si è avuta nella riunione meridiana del 9 novembre. Il quesito da votarsi, formulato in precedenza dalla Segreteria, è stato il seguente:

Quaeritur, utrum placeat necne, ut titulus XXII in capite I « De recursu hierarchico » et in capite II « De recursu ad tribunal » cann. 1003-1021 maneat ut iacet in Schemate.

L'esito della votazione, con 27 votanti presenti, è stato di 21 placet e 6 non placet; pertanto i cann. 1003-1021 sono rimasti nello Schema.

« DE PROCEDURA IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS »
Cann. 1403-1415

Il giorno 8 novembre mattina è stata presentata la seguente mozione, sottoscritta da 12 Membri:

« The following may be added to Article 1 of Chapter III of Titulus XVI, "De procedura in parochis amovendis et transferendis".

"Ubi viget Jus particulare vel Consuetudo de modo procedendi in amotione et translatione parochorum, hoc sequi debet non obstantibus cann. 1403-1415".

Reason: The norms in canons 1403-1415 are based on human rights. But the rights of the parish community to be served by worthy pastors and the duty of the bishop to give solutions to the parish problems without the danger of scandals also have to be considered. Cann. 1403-1415 are not at all practical and can cause lot of harm in the parish administration. The bishops can easily be cited in civil courts for alleged violation of these norms. And so the proposed canon may be added to the code in the proper place ».

Il dibattito relativo a questa mozione è stato rimandato dal Vice Presidente alla riunione antimeridiana del 9 novembre. I principali interventi in materia sono stati i seguenti:

A: ha sostenuto che questi canoni non erano pratici e potevano arrecare qualche danno. L'amministrazione delle parrocchie esigeva che il Vescovo potesse intervenire nella loro gestione quando lo ritenesse necessario ed indispensabile.

Segretario: ha replicato che i parroci dovevano avere una certa stabilità nella gestione delle loro parrocchie. La difesa di tale diritto doveva essere garantita da qualche norma. Non si poteva ammettere che i parroci fossero « ad nutum » del Vescovo. Del resto alla fine del § 4 del can. 282 c'era la clausola « aut si ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris id permittit », che poteva fare al caso della nomina, limitata nel tempo, di un parroco.

Pertanto non era necessario proporre un nuovo testo, sarebbe bastato il can. 282 § 4 (cf. il testo riportato in *Nuntia* 28, p. 54) per risolvere le eventuali difficoltà di certe Chiese orientali. In ogni caso bisognava tener

fermo il principio generale, secondo cui il parroco godeva di stabilità nel governo della propria parrocchia. La nomina « ad tempus determinatum » avrebbe dovuto costituire l'eccezione, non la regola. Se si voleva assolutamente rimuovere un parroco da una parrocchia durante questo « tempus », c'era un'apposita procedura da seguire, procedura che assicurava la difesa dei diritti umani e serviva a prevenire eventuali abusi di potere da parte del Vescovo.

A: ha ribattuto che nonostante le ragioni addotte dal Segretario egli si dichiarava insoddisfatto della soluzione prospettata nel can. 282 § 4. Egli ha sostenuto che un Vescovo aveva le sue buone ragioni per procedere alla rimozione di un parroco e non agiva a cuor leggero e per puro arbitrio. Bisognava pensare che spesso era in gioco il « bonum animarum ». Di questo il Vescovo era ben consapevole e soprattutto si preoccupava. Infine *A* ha prospettato anche il pericolo per il Vescovo di essere citato davanti a un tribunale civile, se non avesse avuto un'adeguata tutela giuridica nel Codice.

B: ha confermato quanto detto da *A* ed ha aggiunto che nella sua Chiesa vi erano casi difficili, per affrontare i quali occorreva che il Vescovo fosse protetto giuridicamente.

C: invece era del parere che occorresse una procedura sicura come era quella dello Schema per la rimozione dei parroci.

Altri Membri sono intervenuti nella discussione.

Il Vice Presidente, a dibattito concluso, ha riassunto le posizioni emerse ed ha assicurato che si sarebbe formulato un quesito da votarsi, sostanzialmente del seguente tenore: se piacesse o meno l'aggiunta al « Caput III de procedura in parochis amovendis vel transferendis » di un canone che permettesse al diritto particolare, approvato dalla Santa Sede, di derogare a quanto stabilito dai cann. 1403-1415 dello Schema. Tutti hanno espresso soddisfazione su quanto prospettato dal Vice Presidente.

La relativa votazione ha avuto luogo nella riunione pomeridiana del 9 novembre con 27 votanti presenti.

Il quesito da votarsi era il seguente:

Quaeritur, utrum placeat necne, ut ante art. 1 capitis III tituli XXVI adiungatur canon, qui sequitur:

In amotione vel translatione parochorum servandi sunt canones 1403-1415, nisi iure particolari a Sede Apostolica approbato aliud statuitur.

Il risultato dello scrutinio è stato di 24 placet contro 3 non placet.

« PROCEDURA » NELLA RIMOZIONE O NEL TRASFERIMENTO
DEI PARROCI RELIGIOSI
cann. 1405 § 2 e 1411

Circa il § 2 del can. 1405 è stata presentata il giorno 8 novembre la seguente mozione, sottoscritta da 7 Membri:

« Aggiungere:

a) dopo "certiore facto Superiore maiore": *saltem decem diebus ante amotionem*;

b) dopo "certiore facto Episcopo eparchiali": *saltem uno mense ante amotionem* ».

Questa mozione tuttavia è stata ritirata dopo un breve dibattito svoltosi nella riunione antimeridiana del 9 novembre quando da parte di due Membri e del Vice Presidente è stato rilevato che era bene non stabilire nel diritto comune a tutte le Chiese « sui iuris » termini così precisi in materia; ciò invece si sarebbe potuto fare nel diritto particolare. Inoltre si è sottolineato che non era bene toccare una materia che era stata a lungo studiata. Infine la mozione era « nuova » cioè non rientrava nel quadro stabilito nell'« Ordo procedendi ».

Circa il can. 1411 è stata fatta la seguente mozione sottoscritta da 5 Membri:

« Per nominare parroco un sacerdote religioso — caso frequente nel Medio Oriente — il Vescovo prende il consenso del Superiore maggiore. Trasferirlo da una parrocchia ad un'altra equivale ad una nuova nomina. Se, prima di trasferirlo, il Vescovo deve prendere il consenso del Superiore maggiore, forse si deve specificare qui ».

Il 9 novembre nella riunione antimeridiana il Segretario ha rilevato che questa mozione non si poteva ammettere alla discussione, a norma dell'« Ordo procedendi », perché sollevava una questione nuova non rientrante tra quelle trattate dal « Sommario delle osservazioni... », e che inoltre per il caso di trasferimento di un parroco religioso non sembrava logico ed opportuno stabilire una norma più rigida e restrittiva di quella prevista per il caso di rimozione, di cui al can. 1405 § 2, ove si prescriveva che il Vescovo poteva agire « certiore facto Superiore maiore ».

NOTA CIRCA LE MOZIONI « NUOVE »
di cui al n. 5 dell'« Ordo procedendi »

Nella riunione antimeridiana del 9 novembre sono state presentate le seguenti otto mozioni, di cui le prime due sono state sottoscritte da 7 Membri; le altre sei sono state sottoscritte rispettivamente: quelle ai nn. 3, 6, 7 e 8 da 5 Membri, quelle ai nn. 4 e 5 da 6 Membri. Di queste mozioni è stata fatta una relazione nella riunione pomeridiana dello stesso giorno da parte del Segretario, il quale ha dato all'Assemblea sufficienti motivazioni per non aprire un dibattito su di esse. Con ciò sono stati confermati i relativi testi in questione dello Schema del CICO.

1) *Mozione circa la riconsiderazione del termine « Ecclesia sui iuris »*

Contemporaneamente alla mozione di cui al n. 2, gli stessi 7 Membri hanno proposto quanto segue:

« Terms are important, and terms used in a legal code can set a whole trend of thinking influenced by it.

The "Guidelines for the Revision" prescribed that "a new terminology should be agreed upon to designate the various Churches of the East and the West" (*Nuntia*, 3, p. 22).

The term "Ecclesia particularis" used by the Vatican Decree on the Oriental Churches has been sacrificed "pro bono pacis" with the Latin Code Commission, through the term used in the *Codex Iuris Canonici* (1917) to designate the diocese was "Ecclesia singularis" and not "Ecclesia particularis". The sacrifice was made in view of the common project "Lex Ecclesiae fundamentalis", which has fallen through since. Hence now that the "ratio sacrificii" no more exists, it is perhaps still possible to return to the same term given to us by the Council and used by the various Coetus of the Codification. "Ecclesia particularis" of course would mean something different for the Latins, but it is a difference *purposely allowed for by the Council itself*.

If this not agreed upon, then as a second best, but surely better than "Ecclesia sui iuris", would be "Ecclesia ritualis", since rite includes the ensemble of theology, spirituality, liturgy and discipline (Schema CICO, c. 27 § 2). And this fulness must be included and not emptied out of the term that is chosen to designate the Eastern Churches ».

Circa questa mozione, il Vice Presidente, ripercorrendo in breve le varie tappe del lungo *iter* attraverso il quale erano passate le espressioni « Ecclesia particularis » e « Ecclesia sui iuris », a cominciare dal Concilio

Vaticano II fino al progetto della « Lex Ecclesia fundamentalis », ai lavori delle due Commissioni rispettivamente per il Codice latino e per il Codice orientale, ha espresso il parere che non fosse opportuno riaprire un dibattito « sine fine » su una questione terminologica ormai giuridicamente ben definita; tanto più che l'espressione « Ecclesia sui iuris » metteva bene in rilievo la « ratio formalis » per cui una Chiesa veniva costituita, nel suo essere ed esistere, come Chiesa « sui iuris » (« di diritto proprio ») in seno alla Chiesa Universale. Inoltre egli ha rilevato che questa mozione rientrava tra quelle inaccettabili in virtù del n. 5 dell'« Ordo procedendi ». Nessuno dei Membri presenti ha avuto da eccepire alcunché a tale riguardo.

2) *Mozione circa l'aggiunta di un nuovo canone sulla natura delle « Chiese rituali ».*

In questa mozione si è proposto di aggiungere in un punto appropriato dello Schema il seguente canone:

« 1. Unaquaeque Ecclesia ritualis jus habet ut propriis organis hierarchicis sit jugiter instructa, quae gradui ejusdem incrementi maturitatisque ecclesiali respondeant.

2. Uniuscujusque Ecclesiae ritualis est curare ut, servatis de jure servandis, omnibus suis membris, nec exclusis dissitis seu dispersis, apta adminicula subministrentur quibus ipsius Ecclesiae unitati atque incremento conferatur ».

Questa proposta è stata corredata da uno studio distribuito a tutti i Membri, nel quale, pur escludendosi nella Chiesa « any right to democratic government », si proponeva di porre sul tappeto, alla luce del Decreto conciliare « Ad Gentes » n. 19 e della « Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli » art. 7, 1976, la questione circa « ecclesial right of the Christian People to have appropriate hierarchical structures ».

La mozione, dopo essere stata ampiamente illustrata dal Vice Presidente, non è stata ammessa alla discussione non solo perché esulava dall'« Ordo procedendi », ma anche perché conteneva diverse questioni da esaminarsi in altra sede.

3) *Mozione al can. 292 « De Missa pro populo »*

« Si giudica necessaria una migliore rielaborazione del canone.

Motivazione: non esprime bene la tradizione orientale e la speculazione ecclesiologica dell'Oriente. Il Diritto vigente è più pastorale ».

Si veda al n. 8.

4) *Mozione al can. 689 « De chrismatione sancti myri »*

« Il canone si riformuli come segue:

”Qui baptizati sunt, necesse est ut, immediate post baptismum, recipiant etiam sacramentum chrismationis sancti myri, ut sigillo doni Spiritus signati, virtutem Ipsius recipientes, aptiores testes atque aedificatores Regni Christi efficiantur”.

Motivazione: la cresima dà un carattere indelebile: già da questo si indica la grande importanza di esso ».

Questa mozione non è stata ammessa al dibattito in quanto non è sembrato che ci fossero, conformemente all'art. 5 dell'« Ordo procedendi » « gravi motivi » per intavolare un dibattito e in quanto in essa si è proposto di riformulare il can. 689 dello Schema che era stato molto studiato e sottoposto alla consultazione di tutta la gerarchia orientale (cf. *Nuntia* 15 p. 21-22. can: 27) la quale non aveva sollevato alcuna riserva o fatto osservazioni in merito.

5) *Mozione ai cann. 691-693 « De chrismatione sancti myri »*

« Il can. 691 sembra superfluo e potrebbe essere incluso eventualmente nel canone seguente o nel canone 693 ».

La mozione è stata ritirata dopo che il Segretario ha espresso il parere che era meglio lasciare « in loco » il canone in questione, perché fosse un chiaro richiamo, per i latini, al rispetto delle differenze di tradizione nell'amministrare i sacramenti dell'iniziazione cristiana.

6) *Mozione al can. 706 § 2 « De laicis Divinam Eucharistiam distribuentibus »*

« Si ometta questo paragrafo.

Motivazione: Inconcepibile per l'Oriente bizantino. Non è conforme alla tradizione orientale nemmeno per il diacono. Come può essere stabilito per un laico? ».

Si veda al n. 8.

7) *Mozione al can. 738 « De Sacra ordinatione »*

« Si aggiunga il seguente § 2:

Gradus ordinationis sunt: episcopatus, presbyteratus et diaconatus ».

Si veda al n. 8.

8) *Mozione ai cann. 771 e 812 « De consensu matrimoniali »*

« In Oriente non è il consenso soltanto che *constituit matrimonium*. Pertanto si aggiunga al can. 771 il seguente § 4:

Essentiales actus, qui matrimonium constituunt sunt: consensus matrimonialis et benedictio Ecclesiae ».

Le mozioni 3, 6, 7 e 8 sono state ritirate, in quanto sono state riconosciute valide le ragioni esposte dal Segretario il quale ha rilevato che esse non solo non avevano relazione diretta con le osservazioni del « Sommario » e quindi non erano accettabili in virtù dell'art. 5 dell'« Ordo procedendi », ma anche non contenevano alcunché che non fosse stato già sottoposto ad accurato studio e diligente esame nei lunghi anni di elaborazione dello Schema.

VOTAZIONE DELLO SCHEMA

del

« Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium »

Nella riunione dell'11 novembre il Vice Presidente ha sentito il parere dei Membri sul modo di procedere alla votazione dello Schema. A questo proposito ha posto il quesito se convenisse pronunciarsi sullo Schema votandolo nel suo complesso oppure per « partes ». Per soddisfare i desideri espressi dai Membri e in ossequio allo spirito di collegialità, il Vice Presidente, all'inizio della riunione antimeridiana del 12 novembre, ha comunicato all'Assemblea la decisione di far votare singolarmente tutti i Titoli dello Schema. In questo modo sarebbe apparso con tutta chiarezza l'indice di approvazione di ogni Titolo e si sarebbe evitato il rischio di un eventuale « non placet » a tutto lo Schema, determinato soltanto dal fatto che uno o l'altro dei Titoli non era accettabile, pur piacendo lo Schema nel suo insieme. Circa la scelta di questa procedura di votazione l'Assemblea ha espresso la sua unanime soddisfazione e il suo compiacimento. Il Segretario, presa la parola, ha dato alcune informazioni circa la procedura da seguirsi nelle operazioni di voto. Egli ha anche spiegato che non si sarebbe rifatta la votazione sul Titolo XXII « De recursibus adversus decreta administrativa » cann. 991-1021, che era stato già votato nella seduta pomeridiana del 9 novembre ed era stato approvato con il risultato di 23 placet, 6 non placet e nessun astenuto.

Per facilitare e snellire le operazioni di voto si è ritenuto opportuno ripartire i 29 titoli, da votarsi singolarmente, nelle seguenti 5 schede:

- Scheda I : Canones praeliminares (cann. 1-6);
Tituli I-VII (cann. 7-308);
Scheda II : Tituli VIII-XIV (cann. 309-591);
Scheda III: Tituli XV-XXI (cann. 592-990);
Scheda IV : Tituli XXIII-XXVI (cann. 1022-1415);
Scheda V : Tituli XXVII-XXX (cann. 1416-1561).

L'Assemblea si è pronunciata su ciascuno dei 29 Titoli, secondo la loro ripartizione nelle 5 schede. Pertanto le operazioni di voto si sono articolate in 5 votazioni, separate e in successione.

Si è passati quindi alle operazioni di voto. Una dopo l'altra sono state distribuite e votate le summenzionate 5 schede. In tutta l'operazione di voto i votanti erano 29. Lo scrutinio dei suffragi ha dato per i singoli Titoli, il seguente risultato:

CANONES PRAELIMINARES (cc. 1-6): Placet 25, Non placet 1, Astensioni 3.

TIT. I - De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus (cc. 7-26): Placet 28, Non placet 0, Astensioni 1.

TIT. II - De Ecclesiis sui iuris et de ritibus (cc. 27-40): Placet 27, Non placet 0, Astensioni 2.

TIT. III - De suprema Ecclesiae auctoritate (cc. 41-53): Placet 23, Non placet 5, Astensioni 1.

TIT. IV - De Ecclesiis patriarchalibus (cc. 54-150): Placet 17, Non placet 11, Astensioni 1.

TIT. V - De Ecclesiis archiepiscopalibus maioribus (cc. 151-154): Placet 25, Non placet 3, Astensioni 1.

TIT. VI - De Ecclesiis metropolitanis ceterisque Ecclesiis sui iuris (cc. 155-174): Placet 27, Non placet 1, Astensioni 1.

TIT. VII - De eparchiis et de Episcopis (cc. 175-308): Placet 28, Non placet 0, Astensioni 1.

TIT. VIII - De exarchiis et de Exarchis (cc. 309-319): Placet 25, Non placet 3, Astensioni 1.

TIT IX - De conventibus Hierarcharum plurium Ecclesiarum sui iuris (c. 320): Placet 27, Non placet 1, Astensioni 1.

TIT. X - De clericis (cc. 321-396): Placet 27, Non placet 1, Astensioni 1.

- TIT. XI - De laicis (cc. 397-407): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XII - De monachis ceterisque religiosis et de sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae (cc. 407-568): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XIII - De christifidelium consociationibus (cc. 569-580): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XIV - De evangelizatione gentium (cc. 581-591): Placet 26, Non placet 2, Astensione 1.
- TIT. XV - De magisterio ecclesiastico (cc. 592-663): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XVI - De cultu divino et praesertim de sacramentis (cc. 664-891): Placet 24, Non placet 4, Astensione 1.
- TIT. XVII - De baptizatis acatholicis ad plenam communionem cum Ecclesia catholica convenientibus (cc. 892-897): Placet 28, Non placet 0, Astensione 1.
- TIT. XVIII - De oecumenismo seu de christianorum unitate fovenda (cc. 898-904): Placet 28, Non placet 0, Astensione 1.
- TIT. XIX - De personis et de actibus iuridicis (cc. 905-931): Placet 28, Non placet 0, Astensione 1.
- TIT. XX - De officiis (cc. 932-974): Placet 28, Non placet 0, Astensione 1.
- TIT. XXI - De potestate regiminis (cc. 975-990): Placet 28, Non placet 0, Astensione 1.
- TIT. XXIII - De bonis Ecclesiae temporalibus (cc. 1022-1069): Placet 26, Non placet 2, Astensione 1.
- TIT. XXIV - De iudiciis in genere (cc. 1070-1199): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XXV - De iudicio contentioso (cc. 1200-1371): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XXVI - De quibusdam processibus specialibus (cc. 1372-1415): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XXVII - De sanctionibus poenalibus in Ecclesia (cc. 1416-1482): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XXVIII - De procedura in poenis irrogandis (cc. 1483-1502): Placet 26, Non placet 2, Astensione 1.
- TIT. XXIX - De lege, de consuetudine et de actibus administrativis (cc. 1503-1554): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.
- TIT. XXX - De praescriptione et de temporis supputatione (cc. 1555-1561): Placet 27, Non placet 1, Astensione 1.

UDIENZA PAPAIE

L'udienza concessa all'Assemblea Plenaria ha avuto luogo il giorno 12 novembre 1988 come era stato comunicato il giorno precedente con lettera della Prefettura della Casa Pontificia.

Alle ore 11, terminate le votazioni circa i singoli Titoli dello Schema del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium », come riferito sopra, la Assemblea Plenaria, al completo, si è trasferita nella Sala del Trono per essere ricevuta in udienza dal Sommo Pontefice. Alle ore 11,30, in perfetto orario, è giunto alla Sala del Trono il Santo Padre, salutato da un caloroso e festoso applauso. Quindi il Vice Presidente, prendendo la parola, ha rivolto al Santo Padre, a nome di tutti i partecipanti ai lavori dell'Assemblea Plenaria, il seguente indirizzo di omaggio:

Padre Santo,

I Pastori delle varie ed antiche Chiese d'Oriente, riuniti in Assemblea Plenaria di questa Pontificia Commissione per stabilire ed approvare lo Schema definitivo del Codice di Diritto Canonico comune a tutte le loro Chiese da presentare a Vostra Santità per la promulgazione, in presenza di Vostra Santità, Successore di San Pietro, sentono, come Apostoli dei tempi nuovi, il profondo richiamo dello spirito collegiale di comunione della Chiesa primitiva in opera per articolare e sviluppare il comando di Nostro Signore Gesù Cristo di portare il Vangelo di salvezza in tutto il mondo, insegnando, santificando ed ammaestrando tutte le nazioni (Mt. 28, 19).

Sono convenuti dall'Oriente e dalle diverse parti del mondo dove ormai sono largamente diffusi i loro fedeli orientali, per trovarsi « sollicitudinis omnium Ecclesiarum participes » (Christus Dominus, n. 3) presso il Romano Pontefice, la cui Chiesa di Roma « presiede alla carità, porta la legge di Cristo, porta il nome del Padre », secondo le parole di Sant'Ignazio di Antiochia nella sua « Lettera ai Romani » (Preambolo).

L'occasione è solenne e prende maggior lustro dal potersi ancora inserire nella felice Commemorazione del 10° Anniversario della Elezione di Vostra Santità e dell'Inizio del Suo ministero di Supremo Pastore della Chiesa, rispettivamente il 16 e il 22 del mese di ottobre scorso.

E' pertanto con gioia che desideriamo esprimere, con i nostri più fervidi auguri, la nostra profonda e filiale gratitudine per la sollecitudine con cui Vostra Santità ha sempre seguito, incoraggiato, benedetto e guidato il lavoro della Commissione affinché, secondo le Vostre auguste parole, « in un tempo abbastanza breve sia dato alle venerate Chiese d'Oriente un Codice, nel quale esse possono riconoscere non solo le loro tradizioni e disci-

pline, ma anche e soprattutto il loro ruolo e la loro missione nel futuro della Chiesa Universale e nell'ampliamento della dimensione del Regno di Cristo Onnipotente *Pantocrator* » (ASS 79 [1987] 196).

Voglia, Padre Santo, darci la Sua Benedizione Apostolica.

Dopo il saluto di omaggio rivoltogli dal Vice Presidente, il Santo Padre ha pronunciato un discorso di particolare importanza per le Chiese orientali, pubblicato nel presente fascicolo. Al termine del discorso il Santo Padre ha invitato i presenti a recitare l'Angelus insieme a lui. Subito dopo, il Sommo Pontefice ha rivolto ai Gerarchi Orientali presenti all'udienza un altro breve discorso sgorgato dal profondo del suo cuore di Pastore della Chiesa Universale. In questo discorso egli ha espresso la propria sollecitudine e la propria compartecipazione alle preoccupazioni delle Gerarchie orientali per le sorti future delle loro Chiese e dei fedeli affidati alle loro cure pastorali, ovunque nel mondo essi potessero trovarsi.

Il Santo Padre ha assicurato i presenti che avrebbe fatto tutto ciò che era possibile per andare incontro alle loro esigenze e per risolvere le loro difficoltà.

Dopo queste parole confortevoli e rassicuranti, il Santo Padre ha salutato uno per uno i presenti all'udienza ed ha posato per le consuete fotografie.

RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE E CONCLUSIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

All'inizio della riunione del 14 novembre, il Vice Presidente ha ricordato le parole, piene di premura e di sollecitudine, che erano state pronunciate dal Santo Padre nell'udienza concessa. Egli ha rilevato che il Papa aveva espresso con l'ansia di Pastore e con la preoccupazione di Padre, sollecito della sorte dei propri figli, la sua viva partecipazione alla difficile situazione delle Chiese orientali, in particolare di quelle del Medio Oriente. Ha poi ricordato l'affermazione del Santo Padre che Egli era a conoscenza della gravità della situazione delle Chiese orientali, i cui fedeli erano costretti ad abbandonare la loro terra e le cose più care per trasferirsi in altri paesi: proprio perché era pienamente consapevole della drammaticità di tale situazione e della necessità di provvedere con urgenza ai bisogni spirituali di questi fedeli, si sarebbe fatto tutto il possibile, a Codice promulgato, perché si trovasse un'equa ed adeguata soluzione a siffatto problema.

Il Vice Presidente ha affermato che la sollecitudine pastorale così fortemente espressa dal Santo Padre verso le Chiese orientali era vero motivo di conforto e di speranza per una accresciuta vitalità spirituale e pastorale di queste Chiese e un rinnovato vigore apostolico, a cui il nuovo Codice avrebbe dato il suo valido contributo.

Il Vice Presidente ha poi dato la parola al Segretario, che ha attirato l'attenzione dell'Assemblea su un documento distribuito in aula, (cf. *Nuntia* 27 pp. 76-80) col titolo « Complemento agli emendamenti redazionali », ad integrazione dell'altro documento che era stato inviato precedentemente ai Membri nel mese di luglio 1987 con il titolo « Emendamenti redazionali allo Schema CICO del 1986 » (cf. *Nuntia* 27 pp. 36-75). Il Segretario ha spiegato che questa lista di emendamenti era stata compilata nei mesi di settembre-ottobre ed è stata completata includendovi anche le proposte redazionali di alcuni Membri. Egli si è soffermato ad illustrare, in particolare, parecchi emendamenti contenuti nel documento distribuito perché l'Assemblea fosse pienamente informata e consapevole di ciò che doveva approvare. Per quanto riguardava questa lista di emendamenti si trattava di pura esecuzione di quanto si era proposto nel documento inviato ai Membri nel mese di luglio. Questi emendamenti erano necessari perché essi corrispondevano alla logica interna e alla coerenza terminologica dello Schema.

Quindi il Vice Presidente ha avvisato l'Assemblea che il lavoro di rifinitura e di perfezionamento sarebbe continuato fino al momento, in cui lo Schema sarebbe stato consegnato nelle mani del Santo Padre. Egli ha concluso dicendo che occorreva controllare anche tutte le "cross-references" per far sì che la corrispondenza dei rimandi da un canone all'altro dello Schema fosse perfetta.

L'Assemblea, preso atto di quanto era stato detto e sottoposto alla sua considerazione dal Vice Presidente e dal Segretario, non ha fatto alcun rilievo al riguardo e lo ha approvato senza riserve. Inoltre ha dato ampia facoltà alla Presidenza di apportare allo Schema tutti gli emendamenti di natura redazionale che si ritenessero opportuni e necessari.

Il Segretario ha poi informato l'Assemblea che con l'ausilio del computer si era preparato e sarebbe stato distribuito in aula a tutti i Membri, come era stato richiesto e promesso nella seduta del giorno 12 mattina, un elenco completo e preciso dei canoni dello Schema in cui ricorrevano i termini « Patriarcha » e « ius particolare ». L'Assemblea ha manifestato soddisfazione e compiacimento per il suddetto elenco.

Dopo qualche altro quesito riguardante l'esatto senso di alcuni canoni (can. 1072 sul processo delle cause dei Santi; can. 371 § 2 nel testo riportato in *Nuntia* 28 p. 62) e qualche altra questione più generale, si è posta la

domanda se si prevedeva qualche data per la promulgazione del Codice orientale.

Il Vice Presidente rispondendo ha affermato che per quanto riguardava la Commissione si prevedevano ancora due o tre mesi di lavoro per la messa a punto dello Schema, prima della consegna di esso al Santo Padre. Poi sarebbe dipeso dal Papa stabilire il momento ed il modo di promulgazione del Codice orientale. Pertanto non si poteva fare alcuna previsione al riguardo. Si poteva solamente dire che il Santo Padre aveva tenuto sotto studio, per circa un anno, lo Schema del Codice latino prima di promulgarlo. Da ciò si poteva arguire che anche per il Codice orientale ci sarebbe voluto uno spazio di tempo non inferiore. Ma era meglio non fare ipotesi azzardate, perché tutto dipendeva da ciò che avrebbe stabilito il Santo Padre.

Prima di chiudere l'Assemblea Plenaria, il Vice Presidente ha ringraziato cordialmente tutti i Membri, che con la loro generosa disponibilità e con la solerte presenza e attiva partecipazione avevano garantito il buon esito dei lavori. Egli ha affermato che con l'approvazione dello Schema del futuro Codice da parte dell'Assemblea Plenaria era stata posta una pietra miliare nella storia della legislazione del diritto canonico non solo delle Chiese orientali, ma anche della Chiesa universale. Di questo avvenimento di grande portata e di eccezionale importanza si doveva essere consapevoli. Infatti l'aver riunito in un unico Codice la disciplina canonica comune di 21 Chiese orientali « sui iuris » doveva considerarsi un'impresa di rilevanza e di significato storici. Infine il Vice Presidente ha sottolineato che con la promulgazione del Codice si avrebbe avuto come effetto pratico ed immediato la certezza del diritto nel governo delle Chiese orientali.

Pertanto il Vice Presidente ha espresso l'auspicio che la promulgazione del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium » avvenisse quanto prima come lo stesso Santo Padre aveva ribadito più d'una volta. Dopo questo auspicio l'Assemblea Plenaria si è conclusa con la recita di una preghiera di ringraziamento al Signore, datore di ogni bene.

BREVE RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE
DAL 25 OTTOBRE 1988 AL 1° DICEMBRE 1989

Nell'arco di tempo, a cui si riferisce questa breve relazione è venuto a mancare al Collegio dei Membri S. B. Cheikho Paul II, Patriarca di Babilonia dei Caldei spentosi nella pace del Signore il 13 aprile 1989. Egli fu benemerito Membro della Commissione sin dalla sua istituzione (giugno 1972) e già dal lontano 1965 aveva fatto parte del Collegio dei Membri della precedente Commissione per la « Redazione » del Codice orientale. Per colmare il vuoto creatosi il Santo Padre in data 18 ottobre 1989 ha nominato Membro della Commissione il neo eletto Patriarca della Chiesa caldea, S.B. Raphael I Bidawid. Pertanto il numero complessivo del Collegio dei Membri della Commissione che era di 36 unità, alla data del 1 dicembre 1989, è rimasto immutato. Per quanto riguarda il Collegio dei Consultori, il giorno 26 novembre 1989, si è addormentato nella pace del Signore S. Ecc.za Mons. Stéphane Bello, Vescovo di Alep dei Caldei, benemerito Consultore della Commissione dal 19 luglio 1975. Pertanto il Collegio dei Consultori alla data del 1 dicembre 1989 risulta costituito da 64 unità.

L'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione della cui preparazione si è fatta relazione in « Nuntia » 27 pp. 91-92 si è svolta dal 3 al 14 novembre. Di essa si dà un ampio e dettagliato resoconto nel presente fascicolo.

Il giorno 12 novembre il S. Padre ha ricevuto in udienza nella sala del trono l'Assemblea Plenaria dei Membri. Di questa udienza il punto focale è stato il discorso, molto atteso, di Sua Santità, pubblicato all'inizio di questo fascicolo.

Il giorno 16 novembre il S. Padre ha dato udienza al Vice Presidente, Sua Eccellenza Mons. Emilio Eid, e al Segretario, il Rev.do P. Ivan Žužek, S.J., informandosi dettagliatamente sullo svolgimento e sul risultato dei lavori dell'Assemblea Plenaria. A questo proposito si è reso edotto il Santo Padre che l'Assemblea Plenaria aveva approvato a larghissima maggioranza tutti i 30 Titoli, votati singolarmente, dello Schema del Codice orientale ed aveva espresso il desiderio che esso, emendato « iuxta placita Patrum Commissionis », venisse presentato al più presto al Supremo Legislatore.

Nei due mesi successivi alla conclusione dell'Assemblea Plenaria, la messa a punto dello « Schema novissimum » è stata al centro dei lavori della Commissione.

A tale scopo si è ritenuto opportuno convocare nei giorni 16-21 dicembre il « Coetus de coordinatione », il cui operato era stato già altamente apprezzato dai Membri in sede di Plenaria. Questo gruppo di studio, presieduto da S.E. il Vice Presidente Mons. Emilio Eid, ha espletato il compito affidatogli sulla base del mandato conferito dall'Assemblea Plenaria, introducendo nello Schema gli emendamenti approvati dall'Assemblea, verificando l'esattezza di tutti i rinvii dei canoni dello Schema e dando applicazione pratica, nei punti ove ancora occorreva, alle decisioni già prese precedentemente riguardanti le imperfezioni di lingua e di stile e il significato giuridico dei singoli termini.

A Natale del 1988 il testo dello « Schema novissimum » era sostanzialmente stabilito. Per la seconda metà del mese di gennaio questo Schema, debitamente riprodotto con i mezzi d'informatica e rilegato, era pronto per essere presentato al Santo Padre. Il frontespizio del volume aveva il titolo « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium » con il sottotitolo di « Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum ».

Il giorno 26 gennaio il Vice Presidente ha comunicato all'Autorità Superiore che lo « Schema novissimum » era pronto per essere presentato al Santo Padre. La risposta non si è fatta attendere. L'udienza del Santo Padre ha avuto luogo due giorni dopo, il 28 gennaio. Il Vice Presidente S. E. Mons. Emilio Eid ed il Segretario Rev.mo P. Ivan Žužek, S.J., in questa udienza hanno presentato al Santo Padre lo « Schema novissimum » insieme a un dettagliato resoconto delle direttive date dall'Assemblea Plenaria per la redazione del progetto del Codice. Il Santo Padre si è vivamente compiaciuto che il compito affidato alla Commissione era stato felicemente assolto.

In attesa delle decisioni riguardanti questo Schema, i lavori della Commissione si sono concentrati sulla redazione, in bella copia, dei Verbali relativi all'Assemblea Plenaria, sulla composizione dei fascicoli 27, 28 e 29 di « Nuntia » e sulla stampa degli Indici del Volume XV della Serie III delle « Fontes ».

Il fascicolo 27 di « Nuntia », appartenente ancora all'annata 1988, la cui preparazione si era dovuta interrompere per gli urgenti lavori relativi all'Assemblea Plenaria del novembre 1988, è stato messo a punto e pubblicato per la Pasqua del 1989. Esso contiene i resoconti dei lavori del « Coetus de coordinatione » ad iniziare dall'aprile 1984 fino all'ultima riunione di

esso nel dicembre 1989 avvenuta subito dopo la conclusione dell'Assemblea Plenaria.

Il fascicolo 28 di « Nuntia », il primo dell'annata 1989, è stato pubblicato nel mese di settembre. Esso contiene, con alcune abbreviazioni dovute al ristretto spazio dei fascicoli di « Nuntia », il documento principale che, insieme allo Schema del Codice, è stato oggetto di esame e di delibera della Assemblea Plenaria dei Membri e cioè le osservazioni dei Membri della Commissione allo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » e le risposte del « Coetus de expansione observationum ».

Il presente fascicolo 29 di « Nuntia », il secondo dell'annata 1989, contiene un ampio resoconto circa i lavori dell'Assemblea Plenaria.

Il Vice Presidente, con la conferenza « Le code de droit canonique oriental: histoire et état des travaux », ha chiuso, a Aix-en-Provence (Francia), il ciclo delle Conferenze Pubbliche per l'anno universitario 1988-1989 dell'« Institut de droit et d'histoire canoniques » dell'« Université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille ».



**Il Santo Padre Giovanni Paolo II con i Membri dell'Assemblea Plenaria
della Commissione dopo l'Udienza del 12 novembre 1988.**



Il Vice Presidente della Commissione S.E. Mons. Emilio Eid rivolge
l'indirizzo di omaggio al Santo Padre nell'Udienza del 12 novembre 1988.



I Membri della Commissione riuniti in Assemblea Plenaria il 14 novembre 1988.



I Membri della Commissione riuniti in Assemblea Plenaria il 14 novembre 1988.

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE
ATTI E DOCUMENTI

1.

GLI INIZI DEL CRISTIANESIMO IN LIVONIA-LETTONIA

ATTI DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI STORIA ECCLESIASTICA
IN OCCASIONE DELL'VIII CENTENARIO DELLA CHIESA IN LIVONIA (1186-1986)

Roma, 24-25 giugno 1986

Il volume, curato con serietà scientifica, si inserisce nella collana di studi diretta dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche, istituito dal Papa Pio XII nel 1954. L'opera riporta gli atti del Colloquio internazionale di Storia Ecclesiastica in occasione dell'ottavo centenario della Chiesa in Livonia (1186-1986), svoltosi a Roma, il 24-25 giugno 1986. Il contenuto, le otto relazioni fondamentali del Colloquio, aiuta ad approfondire i diversi aspetti di quella cristianizzazione, che fece entrare il popolo della Livonia-Lettonia nella Chiesa universale e nel concerto delle nazioni dell'Europa.

Il volume è utile perché illustra come l'esperienza della Livonia giovò alla Chiesa universale ed infatti alcuni suoi problemi furono affrontati dal IV Concilio Lateranense (1215).

In-8° . broccura pp. 292

L. 45.000



PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE
ATTI E DOCUMENTI

2.

LA CRISTIANIZZAZIONE DELLA LITUANIA

ATTI DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI STORIA ECCLESIASTICA
IN OCCASIONE DEL VI CENTENARIO DELLA LITUANIA CRISTIANA
(1387 - 1987)

Roma, 24-26 Giugno 1987

Il volume, che contiene gli Atti del Colloquio tenutosi a Roma, risponde all'intento di presentare, criticamente, quali siano state le premesse, quali i momenti e le crisi per cui è passata la cristianizzazione del paese, quale il ruolo dei papi, dei principi, dei guerrieri, dei predicatori e dei religiosi, quali gli interessi, che hanno contribuito in maniera positiva o negativa a quest'opera.

In-8°, pp. 312

L. 50.000

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTÀ DEL VATICANO c/c post. 00774000

SECRETARIA STATUS
RATIONARIUM GENERALE ECCLESIAE

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE
STATISTICAL YEARBOOK OF THE CHURCH
ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'EGLISE
1687

Testo nelle lingue: Latina, Inglese e Francese

In-8°, brossura, pp. 440

L. 60.000

NUNTIA

Commentarium cura et studio
PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
editum
prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur



Directio: penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

Direction et rédaction: Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

Administration: Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
(c.c.p. N. 00774000)

Semestrale — Spedizione Abb. Postale Gruppo IV - 70%

In Italia
Extra Italiam

Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
L. 20.000	L. 35.000
L. 28.000	L. 35.000